



***Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia
Sezione staccata di Catania***

Inaugurazione Anno Giudiziario 2020

Relazione Attività Anno 2019

Presidente

Pancrazio Maria Savasta



Catania, 15 febbraio 2020

Indice

1. Introduzione e saluti
 2. L'anno 2019 nella Sezione Staccata di Catania
 3. Il TAR Catania e i risultati raggiunti nel 2019
 4. L'Ufficio del processo
 5. La giurisprudenza della Sezione staccata di Catania
 6. L'avvio del 2020 e le prospettive
-

Documentazione:

- **Raccolta delle massime del Tribunale - anno 2019**
- **Decreto n. 5/2020 Composizione Sezioni 2020**
- **Decreto n. 6/2020 Ripartizione materie 2020**
- **Calendario udienze 2020**

Dati statistici

RELAZIONE
PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2020

1 - Introduzione e saluti

Ringrazio per la gradita presenza e saluto le Autorità civili, militari e religiose, i Colleghi Magistrati, il rappresentante del C.P.G.A., Consigliere Giovanni Ricchiuto, il rappresentante dell'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi, Consigliere Giacinta Serlenga, gli Avvocati dello Stato, degli Enti pubblici e del Libero Foro, i Signori Presidenti delle Sezioni interne, i Colleghi Magistrati, il personale amministrativo di questo Tribunale, i gentili ospiti e i presenti tutti.

Un affettuoso benvenuto va agli studenti del Liceo classico statale Mario Cutelli e del Liceo Classico Picone di Valledolmo.

2 - L'anno 2019 nella Sezione Staccata di Catania

La cerimonia di apertura dell'anno giudiziario costituisce per la Magistratura amministrativa l'occasione non solo per fare il punto sui risultati ottenuti e sulle criticità emerse nel periodo di riferimento, ma anche per esprimere i disagi e le speranze degli operatori interessati a questo delicato settore della Giurisdizione, che, come è noto, si occupa dell'attività della Pubblica

Amministrazione in relazione alle aspettative dei cittadini e delle imprese.

La Giustizia Amministrativa è, quindi, l'ambito nel quale il cittadino può agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

Come rammentato nella relazione del Signor Presidente del Consiglio di Stato in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del 5 febbraio scorso, storicamente il giudice amministrativo «nasce come un giudice nell'amministrazione [...] si trasforma gradualmente, ma abbastanza repentinamente, in un giudice dell'amministrazione, cioè un giudice che giudica l'amministrazione». «La chiave di volta della nascita in Italia del sistema di doppia giurisdizione nel 1889», grazie alla istituzione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato, di cui quest'anno ricorre il 130° anniversario della concreta entrata in funzione, «sta non tanto nella reintroduzione in sé del giudice amministrativo, quanto piuttosto nella trasformazione del giudice del contenzioso, pensato nella logica interna all'apparato amministrativo, in un giudice indipendente a garanzia dei diritti e degli interessi dei privati nei confronti del potere pubblico».

Le difficoltà che i Giudici amministrativi incontrano nell'esercizio delle loro funzioni, volte al controllo di legittimità dell'azione amministrativa, vanno rinvenute nella complessa e

articolata legislazione del settore pubblico, spesso mutevole, e che, quindi, non conferisce agli operatori della macchina burocratica, prima, e della Giurisdizione, dopo, la necessaria stabilità di orientamenti, indispensabile riferimento sul quale fondare l'efficienza di un sistema Paese.

L'orizzonte variegato nel quale il Giudice amministrativo è destinato a orientarsi, continua la relazione del Presidente Patroni Griffi, riguarda le «questioni di equilibrio tra i poteri dello Stato e, segnatamente, tra istituzioni di governo e di garanzia; l'emersione di nuove istanze di tutela dai poteri pubblici o di nuove pretese nei loro confronti; l'esigenza che la politica si riappropri del suo ruolo e l'amministrazione della responsabilità delle proprie scelte; lo sviluppo di un "diritto giurisprudenziale" che, se riduce gli effetti delle crisi della legislazione e dell'amministrazione, espone all'incertezza insita nell'opinabilità e nella varietà delle decisioni giudiziarie».

Quest'ultima precisazione, quella cioè dello sviluppo del diritto giurisprudenziale, sta a significare, continua il Presidente, che «la giurisprudenza, infatti - in Italia, ma non solo - da un lato si trova suo malgrado a porre rimedio a una cattiva qualità della normazione, a lacune dell'ordinamento, a volte anche a mancate scelte legislative, con la conseguenza di incrementare, con la minore prevedibilità delle decisioni, il tasso di insicurezza

giuridica; dall'altro, è chiamata a farsi carico di un'amministrazione che sempre più spesso ha "paura di decidere" e che rinuncia al doveroso esercizio del suo spazio di discrezionalità.

Questi elementi di "crisi di sistema", comuni nello scenario europeo, sono però anche opportunità: perché più la crisi si fa profonda più cresce la richiesta di tutele».

La funzione della Giustizia amministrativa, inoltre, alla luce del respiro normativo eurounitario, è quella di garantire il corretto esercizio degli strumenti di tutela del cittadino nei confronti dei pubblici poteri, che oggi sono esercitati anche sulla base di regole europee e convenzionali (CEDU): essa assicura a tutti una tutela piena, anche risarcitoria.

Quindi, il compito che la Giustizia amministrativa ha assunto, troppo spesso sconosciuto al cittadino, è quello di garantire la concreta ed effettiva fruizione di tutti i suoi diritti in un assetto dei rapporti amministrativi in cui la Pubblica amministrazione non è posta su un piano privilegiato, ma dialoga con la comunità sociale e risponde della sua condotta.

Nel 2019 si è celebrato il ventennale della nota sentenza della Cassazione n. 500 del 1999, che tale orizzonte ha schiuso, anticipando quanto poi consacrato nel codice del processo

amministrativo, del quale, rimanendo in tema di celebrazioni, quest'anno ricorre il decimo anno dalla sua promulgazione.

Il lavoro del Giudice amministrativo e anche dei difensori è molto complesso e tale complessità discende dalla multipolarizzazione del diritto amministrativo, dalla molteplicità delle fonti che concorrono alla disciplina delle attività amministrative, dall'applicazione dei principi sovranazionali che sono in continua evoluzione e che prima erano estranei all'assetto ordinamentale nazionale.

E tali analoghe difficoltà sono presenti anche nell'attività del funzionario pubblico, chiamato ad applicare dati normativi complessi ed eterogenei, ai quali non sempre è pronto, mancando, ed è questo il dato sul quale sarebbe opportuno porre definitivamente rimedio, un percorso formativo, degno di questo nome.

Mi riferisco soprattutto, ma non solo, alle piccole realtà della pubblica amministrazione e degli enti locali, alle quali si dovrebbe dedicare seria e aggiornata attività formativa.

Sicché, in assenza di certezze, di normativa coerente, di controlli preventivi, ormai pressoché scomparsi, il pubblico funzionario cerca di traslare la responsabilità delle scelte in maniera praticamente esclusiva ad altri soggetti istituzionali e, precipuamente, al Giudice amministrativo.

Devo rilevare come questo «trasferimento» di responsabilità si vada sempre più accentuando, di guisa che nella società si sta consolidando l'erronea convinzione che la cura della cosa pubblica non sia di pertinenza dell'Amministrazione dotata dello specifico potere, ma dei Tribunali Amministrativi.

In altri termini, l'asserita inerzia o *mala gestio*, piuttosto che restare nei corretti ambiti dell'esercizio anomalo del potere amministrativo, viene ambiguamente, e troppo spesso con toni sensazionalistici, trasferita alla "colpa" del T.A.R.

È difficile comprendere, evidentemente per i non addetti ai lavori, che il Tribunale Amministrativo non esercita il potere amministrativo, ma, in linea di principio, può correggerlo nelle ipotesi di violazioni dei principi di trasparenza e buon andamento, *id est* nelle ipotesi in cui esso non sia stato o sia stato male esercitato.

E su questo equivoco devo rilevare che, accanto alla corretta informazione sulla nostra attività garantita dagli organi di stampa ai quali va il mio sentito ringraziamento e sincero apprezzamento, il 2019 è stato un anno caratterizzato anche da alcuni episodi di vera e propria disinformazione, per effetto dei quali si è anche pervenuti a insinuare dubbi di varia natura sul Tribunale.

Voglio essere chiaro: qualora qualcuno pensi che con l'uso distorto dei *social network* e dei mezzi di comunicazione si possa influenzare l'attività decisoria del Tribunale, abbia la consapevolezza che in noi, pur nella nostra semplice umanità, albergano serenità e distacco, condizioni essenziali per il corretto esercizio della funzione giudicante.

Che nessuno pensi che il fragore della distorsione della realtà e la spettacolarizzazione dei fatti processuali possa influenzare le decisioni, le quali, si ricordi, rimangono improntate solo e soltanto al rispetto della Costituzione e delle leggi della Repubblica e guidate dalla coscienza di ciascuno di noi.

Anno difficile, in effetti, il 2019, sin dal suo esordio.

Anno, il 2019, in cui, per la prima volta, si è assistito a fenomeni in cui le parti processuali hanno cercato di trasferire il processo al di fuori dell'ambito proprio, promuovendo addirittura conferenze stampa su risultati istruttori, rivelandone pubblicamente gli esiti, ancora prima delle previste udienze.

Anno, il 2019, che ha visto purtroppo la città di Catania subire le conseguenze del dissesto finanziario dichiarato a fine 2018 e rilevanti inchieste giudiziarie.

Anno, il 2019, che ha visto anche nella circoscrizione territoriale di questo Tribunale la scoperta di poli di potere - per così dire - «parallelo» che si sono arrogati la pretesa di pensare di poter

condizionare, in vario modo, l'esercizio del potere amministrativo.

La nostra terra non ha bisogno di tutto ciò, la delegittimazione dell'ordine giudiziario non aiuta e potenzialmente frustra - quantomeno nelle aspettative e nella fiducia che i cittadini devono riporre in ciascuno di noi - le istanze individuali di giustizia.

E tanto deve essere impedito, in nome della deontologia professionale, anche dai difensori delle parti, anch'essi garanti e portatori del rispetto delle regole del processo.

Dobbiamo tutti essere «consapevoli che l'“immagine” della magistratura - intesa come “fiducia dei cittadini verso la funzione giudiziaria” - costituisce un valore da preservare, soprattutto in un ambito in cui, a causa dell'impatto delle nostre decisioni, sovente si assiste a miopi strumentalizzazioni e a fuorvianti semplificazioni», concorda il Presidente Patroni Griffi nella sua relazione di quest'anno.

Alla domanda perché non sempre questo accada occorre dare delle risposte.

Come ho già avuto modo di chiarire in un messaggio inviato in occasione di un incontro in memoria di Rosario Livatino, “chi combatte il sistema giustizia, vera giustizia, ha imparato che piuttosto che con azioni eclatanti, è possibile ottenere migliori

risultati con azioni di martellante delegittimazione, utilizzando magari compiacenti o inconsapevoli media.

Non sono più utili le scorte, anch'esse votate al sacrificio, le precauzioni, perché la morte viene somministrata con la delegittimazione.

Allora, a noi giudici non resta che la fede incrollabile in un destino che ci dà la forza per restare e apparire sereni, anche quando tutto ciò non è facile, quando l'istinto ti vorrebbe fare urlare”.

E ciò ove più è possibile confidare in Colleghi unici e in un Tribunale fatto di Magistrati animati dallo stesso desiderio di assumere, pur nella consapevolezza della nostra fallibilità, sempre la decisione più rispondente a criteri di *giustizia*.

Li ringrazio pubblicamente, per la loro proficua attività. Se oggi in quest'Ufficio giudiziario si respira l'aria profumata della serenità e della concordia è merito di ciascuno di voi.

La Costituzione e il senso comune ci portano ad avere rispetto per il cittadino che si rivolge al giudice per ottenere giustizia, per il funzionario pubblico la cui attività è sottoposta a vaglio critico, per le opinioni espresse dalla stampa; allo stesso modo si nutre il legittimo auspicio che tutti restituiscano il medesimo rispetto con condotte improntate a correttezza e buona fede nel segno di una rinnovata etica pubblica.

Anche in questo modo si costruisce la dinamica della legalità, con la armonica coesione tra tutte le Leve dello Stato, che quanto più possibile devono muoversi all'unisono per condurre la nostra società verso il traguardo della pace e della giustizia, sorelle gemelle di una società più giusta ed evoluta.

Non abbiamo bisogno di allarmismi e denigrazioni per risollevarle le sorti della nostra società locale, della nostra Regione, ma di analisi e interventi lucidi volti a garantire, nell'ottica dell'efficienza, un sistema amministrativo produttivo e volto al raggiungimento del bene comune.

Mi piace ripercorrere il pensiero trasfuso nel “Dialogo sulla corruzione” dell'Arcivescovo di Monreale, Michele Pennisi, e del Prefetto di Catania, Claudio Sammartino.

Osserva S.E. Pennisi che «il rispetto della legalità è chiamato a essere non un semplice atto formale, ma un gesto personale che trova nell'ordine morale la sua anima e la sua giustificazione. La “legalità”, ossia il rispetto e la pratica delle leggi, - affermano i vescovi - costituisce una condizione fondamentale perché vi siano libertà, giustizia e pace tra gli uomini».

Allo stesso modo, il Prefetto Sammartino, in una citazione, afferma che «“in sé la legalità è un termine neutro [...] Per capire se la legalità ha una valenza positiva o negativa dobbiamo riferirci ad un'altra parola: giustizia”. Si realizza, in tal modo,

una perenne “tensione bipolare” fra diritto positivo e giustizia, che costituisce un “processo inesauribile della ragione di ogni uomo”».

È ancora l’inesausta tensione alla giustizia, costantemente alimentata, a rappresentare l’orizzonte motivazionale della pratica quotidiana della legalità per ogni cittadino e, quindi, per ogni soggetto titolare di funzioni pubbliche.

All’interno di questa profonda aspirazione, qualche volta drammatica poiché comporta scelte concrete e non sempre facili (e la difficoltà della «scelta», nel giudice, Rosario Livatino non ha mai mancato di evidenziarla), si colloca l’azione lavorativa quotidiana di coloro che sono chiamati a servire lo Stato.

Ogni giorno si impone la scelta tra ciò che è più giusto fare e quel che, sul piano della opportunità, può apparire più conveniente, «quella condotta che già Platone aveva riconosciuto come il compendio del dovere umano: la giustizia, ovvero la volontà di riconoscere l’essenza delle cose e di fare ciò che è giusto di fronte ad esse».

Non è depotenziando l’attività dei giudici che si realizza il bene di una società, a condizione che siano essi stessi l’espressione di quel dissidio interiore che genera la norma da applicare al caso concreto, cui anelano i cittadini nella loro istanza di giustizia, che deve essere fiduciosa.

Invero, come ci ricorda il pregevole saggio «Le mafie nell'economia legale» di Rocco Sciarrone e Luca Storti, «l'illegalità è un fattore che incide sui processi di sviluppo economico, sui livelli di coesione sociale e sulla qualità della democrazia. Fa parte di quell'insieme di vincoli che creano inefficienza economica, diseguaglianze sociali e territoriali, distorsioni ed effetti perversi nella produzione di beni per la collettività. In questa prospettiva, la presenza di una vasta area di illegalità diffusa e di economia criminale viene spesso considerata come una specificità dell'Italia in confronto degli altri Paesi del mondo occidentale. Una sorta di tara originaria, che produce effetti di lungo periodo e a largo raggio, e che – secondo molti osservatori – contribuisce a spiegare il ritardo della modernizzazione del paese, ritenuta “incompiuta” o “bloccata”».

E ancor più questa medesima tara sembra albergare nella differenza ormai storica tra il Meridione e il Settentrione del nostro Paese e che costringe i nostri figli a trovare lontani dalla propria terra occasioni di studio, prima, e di lavoro, dopo.

Dobbiamo chiederci se tutto questo possa essere superato, creando i presupposti per rendere la nostra terra all'altezza delle aspettative di chi va via e vorrebbe ritornare.

Noi in questa terra ci viviamo e non siano estranei a tutto ciò.

Gli attori della Giustizia amministrativa non sono soltanto i giudici ma anche il Foro, con il quale va instaurato un rinnovato dialogo.

E tale auspicio sarà realizzabile solo ove si abbia consapevolezza che è solo il *processo* l'ambito in cui sussistono regole che, in quanto rispettate, garantiscono la parità delle armi.

E per garantire tale “parità delle armi”, il processo deve essere celebrato nella sua sede propria che è quella, come ha ribadito anche il Presidente del Consiglio di Stato nella richiamata relazione, in cui «*le posizioni delle parti – a differenza che nel procedimento - diventano pari*».

Inoltre, riprendendo un'idea già da me più volte ribadita, occorre alimentare la tensione alla “legalità efficiente”, mediante non solo l'esempio del lavoro quotidiano, ma anche con il trasferimento della *conoscenza* ai cittadini, ai funzionari delle amministrazioni e alle imprese.

In questo senso, il Tribunale vuole diventare un luogo di scambio di idee e di confronto, che, al di fuori dello stretto ambito processuale, si ponga in una prospettiva di dialogo scientifico e, a un tempo, pratico, con gli attori delle decisioni pubbliche.

A tal fine, è in programma un primo convegno organizzato dall'Ufficio Studi della Giustizia Amministrativa, al quale va il mio riconoscente ringraziamento per aver scelto Catania, quale

sede di un così importante evento, che si terrà il 6 e il 7 marzo prossimi, dedicato alla figura del Presidente Enzo Zingales, avente come tema il complesso bilanciamento tra trasparenza e *privacy*, anche alla luce della nuova normativa europea.

Altri ne seguiranno.

A questi incontri, con la formula della tavola rotonda, saranno chiamati a partecipare esponenti della società civile, degli organi di informazione, dell'Accademia, con il dichiarato fine di far anche comprendere come l'autorità giudiziaria si innesti nella complessa vicenda della realtà sociale e non è ad essa estranea.

Occorre, ribadisco, una rinnovata coscienza.

Grande è il ruolo delle nuove generazioni, le quali devono imparare a distinguere ciò che appare o viene rappresentato da ciò che è.

Va richiamata l'avvenuta stipula del Tribunale di una convenzione con il Liceo classico statale Mario Cutelli relativa ai progetti scuola lavoro che prevede di far conoscere le dinamiche del processo e dell'attività giurisdizionale in cui maturano le decisioni sulla legittimità delle scelte pubbliche.

E tale sforzo per un coinvolgimento della società civile nel sistema giustizia, con un recupero della conoscenza e della fiducia verso di esso, deve essere di tutti: di noi giudici, manifestando la capacità di motivazione delle decisioni, anche

nella fase cautelare, presidio imprescindibile della comprensione delle ragioni che le animano; degli avvocati, che con il senso della lealtà tipico della loro deontologia e con il rispetto dell'essenziale contraddittorio processuale concorrono alla costruzione di una giusta decisione; dei funzionari, che devono riconquistare sempre più quel coraggio e la serenità delle scelte a volte difficili e/o complesse cui sono chiamati, senza pensare di dover trasferire ad altri la responsabilità e l'esercizio di quel potere che la comunità sociale, prima ancora dello Stato, hanno loro affidato.

Già l'anno scorso ho avvertito che i Tribunali non sono «sentenzifici»; le catene di montaggio sono efficienti in altri sistemi di produzione, non nel servizio Giustizia, dove non possono, almeno ancora, albergare sistemi artificiali sostituiti della ponderazione umana.

Concludo con questo auspicio: una rinnovata consapevolezza che il nostro sistema Giustizia sia migliorato grazie a un agire comune, volto a isolare ogni richiamo delle sirene della superficialità, con un impegno di ciascuno di noi a fare la propria parte con competenza, correttezza e senso del dovere.

Noi, i Giudici e il Tribunale in tutte le sue componenti, come mi appresto a chiarire, la nostra parte stiamo cercando di farla.

3 - Il TAR Catania e i risultati raggiunti nel 2019

Tra gli eventi che hanno positivamente caratterizzato l'anno 2019, è da segnalare l'inaugurazione dell'anno giudiziario nel cui ambito vi è stata la dedizione dell'aula di udienze al Presidente Piersanti Mattarella, con la scopertura di un busto che lo rappresenta.

La cerimonia, che ha visto la partecipazione delle Autorità locali e regionali più rappresentative, è stata presenziata dalla figlia, Maria Mattarella, dal nipote Piersanti e dal Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, Presidente Gabriele Carlotti.

In ordine all'andamento del contenzioso, come si evince dalla tabella "A" allegata alla presente relazione, la Sezione Staccata di Catania ha ridotto i ricorsi pendenti di 7.851 unità, pari al 37,17% in meno rispetto al 2018, raggiungendo e superando abbondantemente anche quest'anno l'obiettivo dell'abbattimento del 10%, indicato dall'Organo di autogoverno.

Al 31 dicembre 2019 risultavano infatti pendenti 15.137 ricorsi contro i 21.119 del 31 dicembre 2018, mentre ne sono stati introitati ulteriori 2.096, contro i 2.203 del 2018 (con un calo del 4,85%), ma con incremento significativo dei motivi aggiunti, equiparabili a un singolo ricorso, attestandosi sui 368, contro i 151 del 2018, con un incremento pari al 94,16% e un dato complessivo pari a 2.464 unità, contro i 2.354 del 2018: con i

motivi aggiunti vi è stato un incremento del contenzioso del 4,46%.

Inoltre (cfr. tab. «B»), sono stati pubblicati 8.724 provvedimenti, 653 ordinanze cautelari (contro le 679 del 2018) e 674 ordinanze collegiali (contro le 550 del 2018).

Sono stati assunti 5.308 decreti decisori, contro i 6.414 del 2018, e tra essi, 5.009 decreti di perenzione, contro i 5.885 del 2018, 444 decreti estinzione, 357 provvedimenti di interruzione e 1.457 avvisi di perenzione ultraquinquennali.

Va rimarcato che, in considerazione della particolare e complessa situazione di arretrato in cui versa(va) il Tribunale, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, al quale va il mio riconoscente ringraziamento, ha disposto undici udienze straordinarie volte allo smaltimento dell'arretrato, nelle quali sono stati introitati 290 ricorsi e pubblicate 238 sentenze.

Infine, un altro dato significativo va registrato nel saldo attivo tra sopravvenienze (pari, come si è detto, a 2.096) e sentenze pubblicate, pari a 2.322, con una differenza positiva del 15,58%.

In termini di dati assoluti, va segnalata (cfr. tab. C) la sensibile diminuzione dei ricorsi di esecuzione del giudicato, passata da 480 del 2018 a 397 del 2019, vale a dire 83 unità, circostanza, questa, difficilmente ricollegabile alla virtuosità delle pubbliche amministrazioni, ma alla ben diversa situazione contabile in cui

molti comuni siciliani versano e, quindi, alla sussistenza dello stato di dissesto dichiarato.

In tema di appalti, si è registrato un incremento da 161 a 173 ricorsi, cui bisogna aggiungere i ricorsi per motivi aggiunti e ricorsi incidentali che ordinariamente sono proposti - e decisi - in tale materia.

Anche quest'anno, il Tribunale di Catania si colloca nella fascia «alta» dei Tribunali amministrativi «virtuosi»: è stata conseguita la più alta variazione percentuale di abbattimento delle pendenze con la definizione, nel corso del 2019, come detto, di 7.851 dei ricorsi che risultavano pendenti a fine 2018.

Come numero di ricorsi totali definiti, la sezione Staccata di Catania, con 8.724 provvedimenti pubblicati, al netto delle ordinanze (pari a ulteriori n. 1.326) si colloca, anche quest'anno, al secondo posto dopo il T.A.R. di Roma, il cui organico, come è noto, è di gran lunga superiore a quello del nostro Tribunale.

I risultati sin qui descritti sono stati raggiunti, nonostante la circostanza che anche nel 2019, questo Tribunale sia rientrato nella “seconda fascia” delle ore di flessibilità a disposizione del personale di Segreteria con le conseguenti limitazioni orarie che ne sono derivate.

Altro dato particolarmente rilevante è quello relativo ai tempi medi di attesa per la definizione del giudizio, che è passato dai

4.815 giorni dell'anno 2011 ai 1.320 del 2019: si è passati da una media di 13,19 anni del 2011 a una media di 3,61 del 2019.

Negli ultimi due anni, i 1.874 giorni del 2017, sono stati ridotti a 1.618 nel 2018 e a 1.320 nel 2019, con una durata media dei giudizi che è passata da 5,13 a 3,61 anni.

È evidente che il dato va bonificato in ragione del numero (ancora) rilevante di ricorsi ultraquinquennali, il quale si attesta intorno a 9.000 unità e non fa trasparire la nitidezza della notevole celerità con la quale sono stati definiti i giudizi con rito accelerato, soprattutto in tema di contratti pubblici (appalti e concessioni).

Siamo ancora lontani dall'abbattimento definitivo dell'arretrato e dall'obiettivo, difficile ma non impossibile, della definizione dei giudizi entro i 24 mesi.

Se si pensa, però (cfr. tab. D), che soltanto nel 2014 vi erano 54.445 ricorsi pendenti contro i 15.137 odierni, con un abbattimento complessivo del 72,20% e che l'organico del Tribunale è stato, in questi anni, sempre nella media di 14 unità, si comprende bene quale enorme sforzo sia stato fatto.

Tale attività, che ha aggredito l'arretrato più antico per la prima volta seguendo rigorosamente l'ordine cronologico, ha avuto e avrà quale effetto immediato l'eliminazione dei costi per lo Stato per gli indennizzi derivanti dalla c.d. legge Pinto.

Per questo importante ulteriore risultato va ribadito il ringraziamento ai Presidenti di sezione, ai magistrati tutti e al personale amministrativo guidato dal Segretario generale.

Nel 2019, l'organico complessivo si è attestato a 16 magistrati, divenuti 15 nel corso dell'anno, con organico di diritto di 23, compresi i quattro Presidenti.

Segnalo, tuttavia, con vivo piacere, che dal 1° febbraio 2020, hanno preso servizio due nuovi Colleghi di prima nomina, i Referendari Salvatore Accolla ed Emanuele Caminiti - ai quali va l'augurio di una carriera brillante -, mentre proprio oggi assume servizio un terzo magistrato, Giovanni Dato, proveniente dal T.A.R. Veneto.

Esprimo, nei loro confronti, il mio vivo compiacimento per la scelta per questo Tribunale e sono assolutamente certo che onoreranno nel migliore dei modi il complesso impegno che li attende.

Con il loro arrivo, al netto di due trasferimenti, il Tribunale sarà dotato di 17 magistrati e non di 18, poiché uno dei pilastri storici del Tribunale, Consigliere Maria Stella Boscarino è stata promossa Consigliere di Stato.

A Maria Stella va la gratitudine mia e dei colleghi. È stata un magistrato che ha dimostrato preparazione, correttezza personale e professionale, con una continua tensione all'approfondimento

per ogni questione, circostanza, questa, che le ha consentito di scrivere eccellenti pagine di diritto, che hanno onorato la Giustizia amministrativa.

Un grazie affettuoso al cons. Boscarino, a nome di tutto il Tribunale, di tutti i magistrati, anche di quelli che non sono più in servizio e che hanno avuto il privilegio di averla in Collegio.

Per quanto riguarda il personale di Segreteria, sussistono carenze, ma il Segretariato generale della Giustizia amministrativa, a cui va la mia gratitudine, ha disposto l'assegnazione di personale comandato da altre amministrazioni, limitando così i disagi.

I magistrati di questo Tribunale partecipano attivamente alle attività della Rete di formazione giudiziaria europea EJTN.

Nel 2019 hanno partecipato a incontri di formazione e studio internazionale i seguenti Colleghi:

- il cons. Federica Cabrini, ha preso parte a uno scambio di breve durata presso il Tribunale amministrativo di Lisbona;
- il cons. Maria Stella Boscarino e il cons. Giuseppe La Greca hanno preso parte al seminario ERA (Academy of European Law) sulla direttiva «Habitat» a Roma;
- il cons. Maria Stella Boscarino ha preso parte allo scambio EJTN presso la Corte suprema amministrativa di Varsavia;

- il cons. Giuseppe La Greca, ha partecipato alla visita di studio presso la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo nel mese di luglio 2019.

4 - L'Ufficio del processo

Nel 2018, si è concretamente avviato, inoltre, l'Ufficio del processo, da me presieduto e composto da personale amministrativo e da, attualmente, cinque tirocinanti, mentre nel 2019, la media è stata di quattro.

L'istituzione di tale unità organizzativa ha consentito di aggredire l'arretrato in maniera organica, muovendo dal rigido criterio cronologico unito alla accurata ricerca dei procedimenti connessi da destinare al programma di smaltimento.

Negli anni 2018 e 2019, sono stati infatti eliminati ben 10 anni di arretrato, dal 1984 al 1994, con un residuo, sino al 2000, di circa un centinaio di ricorsi, per i quali si ha ormai la certezza di una pronta definizione a breve, unitamente a quelli degli anni 2001 e 2002.

Da questo punto di vista è stata decisiva l'intuizione, condivisa con il Segretario Generale, di configurare l'ufficio del processo come una vera e propria segreteria di sezione, alla quale è stato stabilmente assegnato un responsabile di notevole esperienza e personale appositamente dedicato.

Si è creata, quindi, una virtuosa sinergia tra l'Ufficio del processo e le singole segreterie delle sezioni, che, ha costituito misura organizzativa idonea al raggiungimento di parametri di efficienza nell'abbattimento dell'arretrato.

Di sicuro rilievo l'attività espletata dai tirocinanti, preparati e molto appassionati, i quali hanno prestato assistenza ai magistrati di riferimento nelle attività preparatorie, con ricerche giurisprudenziali, legislative, dottrinali e documentali.

E' stata certamente un'esperienza di scambio proficua e altamente utile sia per il Tribunale che per i singoli tirocinanti, che, certamente, hanno acquisito specifiche conoscenze delle dinamiche processuali.

5 - La giurisprudenza della Sezione Staccata di Catania

Nella relazione, cui faccio rinvio, è presente un'appendice giurisprudenziale del Tribunale.

Tra le decisioni di particolare rilievo vanno segnalate quelle che sono intervenuti nei seguenti ambiti.

In tema di trasparenza dei dati e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, le pronunce sono state nel segno della proporzionalità, nel senso di impedire solo l'accesso a dati e informazioni effettivamente coperti dal segreto e dalla riservatezza, permettendo però la conoscenza di parti di un

medesimo documento dove tale esigenza non fosse del tutto evidente.

Allo stesso modo, è stato affermato il principio secondo il quale non può configurarsi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso civico, ben potendo il cittadino chiedere l'intervento del responsabile della prevenzione della corruzione, così come la regola secondo cui la figura del controinteressato procedimentale al quale notificare il ricorso, è da ritenere sussistente solo quando la stessa amministrazione procedente lo abbia effettivamente identificato come tale.

Sul piano della tutela ambientale e paesaggistica diverse sono state le decisioni di peculiare rilievo. È stata affermata la necessità della valutazione ambientale strategica per la realizzazione dei centri commerciali – materia, questa, che ricade nella competenza esclusiva regionale. Alla stessa stregua è stata affermata la necessità, in Sicilia, della programmazione urbanistico-commerciale per l'avvio di una grande struttura di vendita.

Sul piano dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti in campo paesaggistico, è stato evidenziato che lo stesso costituisce una declinazione del principio di buona fede che deve sorreggere il rapporto tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione; l'obbligo di motivazione va rispettato anche nel campo delle

autorizzazioni paesaggistiche al fine di mettere il destinatario dell'azione amministrativa nelle condizioni di capire le ragioni e i presupposti dei provvedimenti lesivi (e, per converso, per rendere eventuali controinteressati procedimentali edotti delle ragioni dei provvedimenti ampliativi).

Anche in queste ipotesi, sono illegittime le valutazioni apodittiche e stereotipate dell'amministrazione: la discrezionalità tecnica non può costituire il pretesto per eludere gli obblighi di motivazione.

Sempre in materia ambientale e paesaggistica il Tribunale ha chiarito l'assetto delle competenze nel procedimento di adozione e approvazione del piano paesaggistico, adottando misure processuali, quali il differimento nel tempo della pronuncia di annullamento, volte a consentire l'adozione delle misure di salvaguardia necessarie a impedire l'edificazione in assenza di regole e ciò a tutela non della parte pubblica del rapporto processuale, ma dell'interesse pubblico al quale, pure, il giudice amministrativo deve conformarsi.

Le cinque province di competenza del Tribunale contano, come si è detto, numerosi comuni in stato di dissesto finanziario e procedure di riequilibrio, situazione che, come è agevole intuire, si riverbera sulla capacità degli enti di erogare servizi in favore della collettività. Le pronunce che sono intervenute, ferme

restando le competenze della Sezione di controllo della Corte dei conti, hanno posto alcuni punti fermi sia sull'obbligo di motivazione rafforzata che deve assistere la dichiarazione di dissesto, sia sul corretto esercizio del potere sostitutivo disposto dalla Regione Siciliana nei confronti degli enti inadempienti, tenendo in debita considerazione anche gli effetti dello scioglimento dell'organo assembleare, che, come ha evidenziato la Corte costituzionale, recide «il legame fiduciario che caratterizza il mandato elettorale e la rappresentanza democratica degli eletti».

In tema di contratti pubblici, nell'ottica della garanzia della massima partecipazione degli operatori economici, è stato riaffermato il principio secondo cui l'operatore economico non invitato a partecipare alla procedura negoziata può presentare la propria offerta, così come la pubblica amministrazione deve dare attuazione alle regole di gara alle quali si è autovincolata, le quali non possono essere arbitrariamente modificate nel corso della procedura. Sul piano della giurisdizione, è stata fatta chiarezza in relazione alle diverse «zone grigie» del procedimento, affermando che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla mancata stipula della convenzione successiva all'aggiudicazione, mentre è stata affermata la giurisdizione del Giudice ordinario rispetto alle

doglianze circa pretesi inadempimenti dell'amministrazione nel corso dell'esecuzione per effetto dell'esecuzione anticipata del contratto.

Diverse pronunce si sono occupate della c.d. inversione procedimentale e del principio di invarianza della soglia di anomalia, per la quale ne è stata evidenziata la possibile applicazione soltanto a partire dal momento della aggiudicazione definitiva.

Sul versante dell'edilizia sono stati chiariti i rapporti tra istanza di sanatoria e ordinanza di demolizione anche sul piano processuale, così come la rilevanza del volume tecnico ai fini paesaggistici; alcune sentenze hanno riguardato l'assoggettamento a contributi concessori del mutamento di destinazione d'uso tra categorie funzionali distinte e non omogenee (il quale non è precluso dall'assenza dello strumento urbanistico), i termini di impugnazione delle concessioni (id est: permessi di costruire), i limiti dell'acquisizione dell'immobile abusivo al patrimonio comunale, la declinazione del criterio della *vicinitas* per l'impugnazione dei titoli edilizi altrui (anche in relazione ad immobili destinati ad attività commerciale).

In relazione alle competenze degli organi degli enti locali è stato chiarito che l'adozione del c.d. decreto di acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42 bis d.P.R. n. 327 del 2001 appartiene alla

competenza del dirigente e non del consiglio comunale, così come la competenza relativa agli strumenti di pianificazione non può appartenere all'organo gestionale ma a quello «politico».

Molte sono state le questioni applicative del PAT, spesso risolte in un'ottica di regolarizzazione in considerazione anche delle difficoltà che ne sono derivate e che nel tempo hanno trovato specifiche soluzioni.

In tal senso, numerose sono ancora le amministrazioni non iscritte al registro giustizia con conseguenti difficoltà che nascono per la corretta e rituale notificazione dei ricorsi a mezzo pec.

Le interdittive antimafia hanno costituito oggetto di diverse pronunce nelle quali, nella difficoltà di muoversi nell'ambito di precedenti anche del Giudice d'appello non del tutto univoci, sono stati affermati principi relativi alle caratteristiche del quadro indiziario dell'infiltrazione mafiosa, ai legami parentali, alla rilevanza delle interdittive per le attività private, al giudizio di attualità e di concretezza del pericolo. E' stato affermato che, in sede di aggiornamento dell'interdittiva, l'amministrazione deve dar conto in sede istruttoria dell'accertata infondatezza in punto di fatto dei nuovi elementi a discarico ed eventualmente dell'irrilevanza rispetto al precedente quadro indiziario sfavorevole.

E' stato altresì affermato «l'obbligo dell'amministrazione di escludere il raggruppamento temporaneo di imprese quando una delle componenti abbia dichiarato l'insussistenza di cause ostative pur in presenza di una interdittiva antimafia emessa in data anteriore alla presentazione della dichiarazione medesima e alla scadenza del termine per partecipare alla gara, irrilevante la successiva modificazione in diminuzione dell'assetto soggettivo del raggruppamento con estromissione della mandante interessata dalla compagine imprenditoriale».

6 - L'avvio del 2020 e le prospettive

Ho già indicato le criticità che impediscono una maggiore produttività.

La presenza, però, di tre nuovi Colleghi, animati certamente dal desiderio di confrontarsi con la meravigliosa sfida che è il nostro lavoro, costituirà certamente linfa nuova e motivo di maggior entusiasmo per tutti noi.

Chiaro è che siamo ancora distanti dal ripianamento dell'organico dell'Ufficio, che, quest'anno, ha avuto quattro sezioni con quattro Magistrati. Tuttavia, si cercherà di eguagliare e migliorare il saldo attivo delle sentenze anche per il 2020 – che non potrà essere disgiunto dalla qualità delle stesse – e i risultati sin qui raggiunti in ordine all'abbattimento, grazie alla ulteriore

esperienza acquisita dall'Ufficio del processo, alle udienze tematiche volte alla declaratoria della permanenza dell'interesse al ricorso e all'attività monocratica dei Presidenti.

Infine è ferma l'intenzione di rinsaldare l'attività di collaborazione con il Foro e con l'Amministrazione pubblica locale, per proporre e ospitare importanti convegni e giornate di studio.

Questi gli obiettivi, che insieme a quelli culturali vogliono caratterizzare il 2020 e che il Tribunale si prefigge, nella speranza che intorno a noi ci possa essere un clima di maggior collaborazione e di comprensione per quanto fatto e per quanto si vuole fare a tutela dei cittadini.

Con questo auspicio, rivolgendomi agli studenti oggi qui presenti, voglio concludere con alcune esortazioni a loro rivolte dal Presidente Patroni Griffi in occasione di incontri programmati dal Consiglio di Stato: «Non accontentatevi della mediocrità, perché la mediocrità non consente a chi la vive di combattere la marginalità sociale e culturale. Anzi, il rischio è esserne risucchiati: la mediocrità vi rende non cittadini ma sudditi, sudditi di persone che vi guideranno senza essere migliori di voi, che pretenderanno di dirvi cosa è giusto senza esserlo loro, di insegnarvi qualcosa dall'alto della loro ignoranza. Il futuro è vostro, costruitevelo fin da adesso. Guardando al

passato, certo; conservando la memoria di ciò che vale la pena conservare e abbandonando ciò che, del passato e del presente, vale la pena di abbandonare».

«In realtà i diritti delle nuove generazioni non sono altro che i doveri per le generazioni attuali. Poi voi, se sarete colti e lungimiranti, aperti al confronto, desiderosi e capaci di trovare negli altri gli elementi che uniscono anzi che quelli che separano, se cioè saprete essere il contrario di quello che sembra essere l'atteggiamento prevalente oggi, voi i vostri diritti ve li guadagnerete da soli».

Con questa esortazione a essere speranzosi e ottimisti, concludo rinnovando il mio ringraziamento a tutti i Colleghi, agli avvocati, al personale amministrativo, per tutto quello che avete fatto per il sistema Giustizia, e a tutti voi, per avermi pazientemente ascoltato.

**RACCOLTA
DELLE
MASSIME DEL TRIBUNALE
ANNO 2019**

ACCESSO AGLI ATTI

Sez. III, 05.09.2019, n. 2120 (Pres. Burzichelli, Est. Spampinato)

I dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi sono accessibili, giacché non sussumibili nel disposto dell'art. 24 comma 6 lett. d) e comma 7 della L. n. 241/1990, fatta salva la possibilità, per l'amministrazione finanziaria, di oscurare le parti di dette dichiarazioni che possano indirettamente fornire notizie sulle convinzioni religiose o filosofiche, o sulle condizioni di salute.

Sez. II, 26.09.2019, n. 2230 (Pres. Brugaletta, Est. Cabrini)

In materia di accesso civico, in caso di mancata risposta allo scadere del termine per provvedere, contrariamente a quanto dispone la legge 241/1990, non si forma immediatamente il silenzio rigetto, ma il cittadino può attivare la speciale tutela amministrativa interna davanti al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, o al difensore civico, formulando istanza di riesame/ricorso, ai quali deve essere dato riscontro entro i termini normativamente prescritti. L'assenza di una tipizzazione legislativa del silenzio, infatti, implica l'onere per l'interessato di contestare l'inerzia dell'amministrazione attivando lo specifico rito di cui all'art. 117 c.p.a. e, solo successivamente, in ipotesi di diniego espresso, ai dati o documenti richiesti, il rito sull'accesso ex art. 116 c.p.a.

Sez. IV, 18.11.2019, n. 2755 (Pres. Iannini, Est. Bruno)

Nel caso in cui l'amministrazione non abbia mai menzionato o individuato soggetti controinteressati rispetto alla domanda di accesso, il ricorso contro il diniego di accesso (ovvero avverso il silenzio) non può essere considerato inammissibile per mancata evocazione in giudizio di presunti controinteressati. Ove, invece, nel procedimento avviato con l'istanza di accesso ai documenti l'amministrazione abbia individuato un controinteressato, a quel soggetto dovrà essere notificato l'eventuale ricorso proposto dall'istante avverso il rifiuto all'accesso adottato dall'amministrazione (ovvero avverso il silenzio), pena l'inammissibilità.

Sez. I, 14/10/2019, n.2369 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

Costituisce principio generale dell'ordinamento sancito dagli artt. 3 e ss. della L. n. 241 del 1990, che i provvedimenti amministrativi, e soprattutto quelli ablativi o comunque compressivi di diritti - massime se di «diritti fondamentali», quale è quello all'esercizio del mandato politico conferito dal Corpo elettorale (che è un organo costituzionale, anzi l'Organo sovrano per eccellenza) - devono essere motivati. Corollario di tale principio è quello secondo cui le esigenze di tutela della riservatezza sono da considerare comunque recessive rispetto

all'esigenza di tutela del diritto di difesa. Ciò significa che non è ammissibile «celare» al destinatario di un provvedimento amministrativo ablativo (id est: compressivo di diritti) le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda. Ove il provvedimento faccia riferimento (o rinvii) ad un altro atto, anche tale atto dev'essere reso ostensibile al destinatario. Tali principi di garanzia per il destinatario del provvedimento ablatorio non mutano neanche ove quest'ultimo venga «segretato» o risulti comunque, in qualche modo (in tutto o in parte) «riservato» (o risultino «segretati» o «riservati» gli atti su cui esso si fonda). Dagli elementari principi di diritto dapprima declinati - comuni a qualsiasi ordinamento democratico (ed estranei esclusivamente agli Ordinamenti autoritari e/o al c.d. «Stato di polizia») - ove la p.a. intenda «segretare» o tenere comunque riservati determinati atti, non può al tempo stesso pretendere di utilizzarli come supporto «indirettamente» motivazionale alla condotta amministrativa. Sicché la condotta dell'Amministrazione - che nella fattispecie per cui è causa, pretende di comminare una «sanzione» (rectius: di applicare una « misura ») compressiva di un diritto fondamentale (quale è quello allo svolgimento del mandato politico) utilizzando argomenti probatori che però intende tenere celati - appare in contrasto non soltanto con le più elementari regole della logica, ma intrinsecamente

contraddittorio (e come tale viziato da eccesso di potere) e contrastante (in pervasiva violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990, nonché delle norme che da tale legge in poi hanno sancito le regole del giusto procedimento) con il metodo democratico.

AMBIENTE

Sez. I, 08.02.2019, n. 205 (Pres. Savasta, Est. Russo)

Per la realizzazione di un centro commerciale è indispensabile la V.A.S. alla luce del comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 152/2006, che descrive le fattispecie di V.A.S. obbligatoria (fra le quali rientrano quelle di realizzazione di centri commerciali, menzionati nell'allegato IV), salvo che, per la configurazione dell'intervento, non possa invece operare il comma 3, che a sua volta individua le ipotesi di V.A.S. facoltativa (*« per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2 »*).

Sez. I, 21.03.2019, n. 602 (Pres. Savasta, Est. Caudullo)

Una reale motivazione di un provvedimento di autorizzazione paesaggistica condizionata richiede l'illustrazione della tipologia e della caratteristiche del vincolo che si tutela, nonché delle

ragioni e della misura dell'impatto dell'opera del privato su tale vincolo, sì da consentire in concreto di capire le ragioni della eventuale compressione della facoltà dominicale dell'istante e la sua corrispondenza razionale all'interesse pubblico paesaggistico, secondo i noti principi di proporzionalità e di minor aggravio. Pertanto, la Soprintendenza se del caso (deve) prescrivere materiali diversi solo se ritenuto indispensabile per la tutela del bene protetto, dando contezza delle ragioni del sacrificio mediante congrua motivazione a seguito di istruttoria doverosamente approfondita.

Sez. I, 09.04.2019, n. 754 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

Nello specifico settore delle autorizzazioni paesaggistiche, è da ritenersi insufficiente una motivazione che fa discendere un diniego dalle sole caratteristiche dimensionali delle opere realizzate, senza spiegare le ragioni dell'incompatibilità paesaggistica.

Nella motivazione del diniego di autorizzazione paesaggistica, l'Amministrazione non può limitarsi ad esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate, ma deve specificare le ragioni del diniego, ovvero esplicitare i motivi del contrasto tra le opere da realizzarsi e le ragioni di tutela dell'area interessata dall'apposizione del vincolo. Non è sufficiente, quindi, la

motivazione del diniego all'istanza di autorizzazione fondata su una generica incompatibilità, non potendo l'Amministrazione limitare la sua valutazione al mero riferimento ad un pregiudizio ambientale, utilizzando espressioni vaghe e formule stereotipate.

Sez. I, 12.04.2019, n. 800 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

Con riferimento alla fattispecie di insistenza dei rifiuti abbandonati sull'area di sedime di una strada, la norma dell'art. 14 del d.lgs. n. 285 del 1992, che prevede che gli enti proprietari delle strade (nella specie provinciali) provvedono alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, è speciale - e dunque prevale - rispetto all'art. 198 del d.lgs. 152/2006, che, in materia di gestione di rifiuti urbani e assimilati, sancisce la competenza dei comuni per la raccolta, trasporto e avvio a smaltimento dei rifiuti urbani.

Sez. I, 29.04.2019, n. 956 (Pres. Est. Boscarino)

Il procedimento per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e quello per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) sono preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi, atteso che la prima si sostanzia in una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto dal progetto rispetto all'utilità socio-economica dallo

stesso ritraibile, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla c.d. opzione zero, investendo propriamente gli aspetti localizzativi e strutturali di un impianto (e più in generale dell'opera da realizzare), la seconda è atto che sostituisce, con un unico titolo abilitativo, tutti i numerosi titoli che erano precedentemente necessari per far funzionare un impianto industriale inquinante, assicurando così efficacia, efficienza, speditezza ed economicità all'azione amministrativa nel giusto temperamento degli interessi pubblici e privati in gioco, e incide quindi sugli aspetti gestionali dell'impianto.

Pertanto, il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (“screening”), del tutto autonomo dal procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, si conclude con un provvedimento definitivo ed immediatamente lesivo.

Sez. IV, 10.12.2019 n. 2949 (Pres. Iannini, Est. Cumin)

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, secondo comma, della legge regionale siciliana 28 dicembre 2004 n. 17, per contrasto con gli artt. 3, 9 e 117 lett. s) della Costituzione, nonché con l'art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana, nella parte in cui prevede che, trascorso il termine ivi contemplato, l'autorizzazione paesaggistica si intende resa in senso favorevole,

anziché prevedere comunque la necessità di emissione di un provvedimento autorizzativo espresso.

ATTIVITA' DEGLI ENTI LOCALI

Sez. I, 02.04.2019, n. 680 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

La nomina del Commissario ad acta non comporta che la successiva dichiarazione di dissesto non resti vincolata all'accertamento di specifici presupposti.

Il provvedimento con cui l'Assessorato regionale dispone la nomina del Commissario *ad acta*, dopo che la Corte dei conti ha dichiarato la mancata presentazione, da parte del Comune, del piano di riequilibrio pluriennale entro il termine di 90 giorni come prevede la legge, non va interpretato nel senso che la successiva dichiarazione di dissesto, presentata dal Commissario, possa prescindere dall'accertamento delle condizioni economiche e finanziarie a essa propedeutico. La dichiarazione di dissesto da parte del Commissario ad acta resta infatti connotata da propri presupposti e da autonomia funzionale.

Sez. I, 26 agosto 2019, n. 2051 (Pres. Savasta, Est. La Greca)

La dichiarazione di dissesto finanziario costituisce un evento di carattere eccezionale e patologico della vita dell'ente locale, con

la conseguenza che alla relativa dichiarazione può farsi luogo solo all'esito dell'accertamento (da parte degli stessi organi ordinari dell'ente o, in via eccezionale, nell'ipotesi di cui all'art. 247 D.Lgs. n. 267 del 2000, da parte del commissario ad acta) della specifica incapacità di assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero dell'esistenza nei confronti dell'ente di crediti liquidi ed esigibili di terzi, cui non possa validamente farsi fronte con le modalità di cui all'art. 193 D.Lgs. n. 267 del 2000.

In ragione della superiore connotazione dell'atto di nomina del commissario ad acta, volto alla dichiarazione di dissesto finanziario e - conseguente - scioglimento dell'organo consiliare, esso non può ritenersi attratto alla competenza gestionale degli organi dirigenziali.

Una lettura conforme a Costituzione della disciplina vigente sembra ostare alla possibilità di una dichiarazione di dissesto in assenza di un rigoroso accertamento dei presupposti di insolvenza dell'ente, sul rilievo che sarebbe agevolato un grave evento - la dichiarazione di dissesto e lo scioglimento dell'organo assembleare (art. 109-bis L.R. sic. n. 16 del 1963; art. 58 L.R. sic. n. 26 del 1993) - che interrompe il legame fiduciario che caratterizza il mandato elettorale e la rappresentanza democratica

degli eletti in presenza di una disciplina che pone comunque un obbligo di motivazione rafforzato.

Sez. I, 14.10.2019, n. 2367 (Pres. Savasta, Est. La Greca)

È pacifico che l'adozione del piano di riequilibrio da parte dell'organo consiliare, così come avviene per il bilancio di previsione e per il rendiconto della gestione, debba avvenire non solo sulla base di apposita proposta di deliberazione corredata dai pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 1 l.r. sic. n. 48 del 1991, ma anche sulla base del parere reso dall'organo di revisione dell'ente locale il quale deve costituire parte integrante e sostanziale delle relative determinazioni.

ATTIVITA' E PRESTAZIONI DELLA P.A.

Sez. I, 26.08.2019, n. 2069 (Pres. Est. Savasta)

La domanda volta a denunciare l'illegittimità del provvedimento di revoca della patente di guida, reso dal Prefetto nei confronti di una persona sottoposta alla misura di prevenzione si ricollega ad un diritto soggettivo, e, pertanto, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto della giurisdizione, spetta alla cognizione del giudice ordinario. Né a differente conclusione può pervenirsi in ragione della pronuncia della Corte Costituzionale 9 febbraio

2018 n. 22, considerato che gli effetti della citata sentenza sono limitati soltanto al caso della revoca della patente disposta nei confronti del condannato per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e non possono, quindi, estendersi anche al diverso caso della revoca disposta nei confronti del sottoposto alla misura di prevenzione.

Sez. III, 18.09.2019, n. 2205 (Pres. Est. Burzichelli)

Ai fini della validità dell'anno scolastico, eventuali omissioni nella comunicazione del monte annuale personalizzato possono determinare responsabilità di natura disciplinare o risarcitoria a carico di coloro che non abbiano provveduto a tale adempimento, ovvero a carico dell'istituzione scolastica, ma non determinano il diritto dell'alunno che non ha frequentato almeno tre quarti delle lezioni ad essere ammesso alla classe successiva.

Sez. III, 27.09.2019, n. 2241 (Pres. Est. Burzichelli)

In tema di istruzione pubblica, il piano dell'offerta formativa non può considerarsi fisso ed immutabile, risultando esso suscettibile di modificazione in relazione a nuove esigenze didattiche ed

organizzative, di talché risulta legittima la modifica dell'orario scolastico attraverso un procedimento partecipato nel quale le diverse componenti scolastiche - e, in particolare, i genitori degli alunni - abbiano potuto compiutamente e liberamente manifestare la propria opinione in merito.

Sez. IV, 13.12.2019, n. 3003 (Pres. Iannini, Est. Bruno)

In tema di provvedimenti per “*stalking*” adottati dal Questore, i comportamenti del soggetto ammonito, complessivamente valutati, anche se non raggiungono la soglia dell'illecito penale codificato dall'art. 612 bis c.p., non possono essere considerati privi di rilievo ai fini della legittima adozione del provvedimento di “ammonimento” di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza, dato: (i) che non è richiesta la piena prova della responsabilità per le ipotesi di reato perseguite dal menzionato art. 612-bis c.p.; (ii) che il provvedimento monitorio può trovare sostegno in un quadro istruttorio da cui emergano, anche sul piano indiziario, eventi che recano un *vulnus* alla riservatezza della vita di relazione o, su un piano anche solo potenziale, all'integrità della persona; (iii) che deve applicarsi quella logica dimostrativa a base indiziaria e di tipo probabilistico che informa l'intero diritto amministrativo della prevenzione.

CONTRATTI PUBBLICI

Sez. I, 8.01.2019, n. 12 - Pres. ed Est. Savasta

È illegittima l'esclusione da una gara di appalto delle imprese che avevano ancora (alla data del 18 aprile 2018), secondo la previsione dell'art. 85 Codice appalti, trasmesso un Documento di gara unico europeo (DGUE) in formato cartaceo, atteso che l'obbligo in forma elettronica, per l'Italia, è stato rinviato al 18 ottobre 2018, secondo la generale previsione di cui all'art. 40 del medesimo Codice.

Il rito speciale in materia di impugnazione degli atti di esclusione e ammissione costituisce un'eccezione al regime "ordinario" processuale degli appalti (che a sua volta è un'eccezione rispetto al rito ordinario e allo stesso rito accelerato ex art. 119 c.p.a.) e, in quanto tale, deve essere applicato solo nel caso espressamente previsto, ovvero sia quando sia stato emanato il provvedimento di cui all'art. 29, comma 1, secondo periodo del d.lg. n. 50/2016. In caso contrario l'impugnativa dell'ammissione dell'aggiudicatario deve essere formulata congiuntamente con quella del provvedimento di aggiudicazione.

Sez. I, 04.06.2019, n. 1380 (Pres. Savasta, Est. Boscarino)

Qualora l'amministrazione abbia individuato gli operatori economici idonei a partecipare ad una procedura negoziata e, pertanto, invitati a partecipare alla stessa, non può negarsi ad un operatore economico non invitato, che sia comunque venuto a conoscenza di una simile procedura e che si ritenga in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla legge di gara, di presentare la propria offerta, salvo il potere dell'amministrazione di escluderlo dalla gara per carenze dell'offerta o degli stessi requisiti di partecipazione ovvero perché l'offerta non è pervenuta tempestivamente (rispetto alla scadenza del termine indicata nella lettera di invito agli operatori invitati) e sempre che la sua partecipazione non comporti un aggravio insostenibile del procedimento di gara e cioè determini un concreto pregiudizio alle esigenze di snellezza e celerità che sono a fondamento del procedimento semplificato delineato dall'art. 122, comma 7, e 57, comma 6, del D.lgs. n. 163/2006: conseguentemente anche gli altri partecipanti, in quanto invitati, non possono dolersi della partecipazione alla gara di un operatore economico e tanto meno dell'aggiudicazione in favore di quest'ultimo della gara, salva evidentemente la ricorrenza di vizi di legittimità diversi dal fatto della partecipazione in quanto non invitato. Una simile interpretazione è conforme non solo e non tanto al principio del

favor participationis, costituendo piuttosto puntuale applicazione dell'altro fondamentale principio di concorrenza cui devono essere ispirate le procedure ad evidenza pubblica e rappresentando contemporaneamente anche un ragionevole argine, sia pur indiretto e meramente eventuale, al potere discrezionale dell'amministrazione appaltante di scelta dei contraenti.

Sez. I, 20.05.2019, n. 1175 (Pres. Savasta, Est. La Greca)

In materia di appalto di opera pubblica, le pretese dell'appaltatore concernenti le fasi dell'esecuzione dei lavori rientrano nella giurisdizione del g.o. in quanto inerenti a posizioni di diritto soggettivo scaturenti dal rapporto contrattuale; tale giurisdizione non resta esclusa dal mancato collaudo dell'opera medesima posto che l'appaltatore, qualora denunci la colposa inerzia dell'amministrazione appaltante nel procedere al collaudo, fa valere un vero e proprio diritto che non può rimanere privo di tutela perciò compete senz'altro al giudice ordinario accertare se l'inerzia stessa si traduca in concreto in un rifiuto della p.a. a provvedere.

Sez. I, 15.07.2019, n. 1769 (Pres. Savasta, Est. La Greca)

Il contratto di tesoreria deve essere qualificato in termini di rapporto concessorio, avendo ad oggetto la gestione del servizio di tesoreria comunale implicante il conferimento di funzioni pubblicistiche, sicché le relative controversie appartengono pertanto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quali controversie relative a concessioni di pubblici servizi. Quando l'ente chiude l'esercizio in anticipazione evidenzia un saldo di cassa pari a zero figurando le somme da restituire al tesoriere tra i residui passivi la cui totale o parziale estinzione dipende dal rimborso al tesoriere, nel corso degli esercizi successivi, delle somme dovute.

Nella dinamica dei rapporti tra ente locale e tesoriere il rimborso dell'anticipazione di tesoreria avviene in prima battuta attraverso le compensazioni che vengono poste in essere direttamente dall'istituto tesoriere mediante l'utilizzo di entrate non vincolate, ciò che costituisce regola generale talora richiamata anche nelle previsioni delle convenzioni di tesoreria.

La formalizzazione mediante appositi mandati di pagamento avviene solo *ex post* mediante l'emissione mandati a copertura i quali nel corso dell'esercizio consentono, in corrispondenza degli importi compensati/rimborsati, l'estinzione parziale o totale del pertinente residuo passivo.

Sez. IV, 15.07.2019, n. 1764 (Pres. Iannini, Est. Francola)

L'esclusione dalla procedura e la risoluzione obbligatoria del contratto di appalto costituiscono, rimedi preordinati a tutelare la molteplicità di interessi generali coinvolti dall'affidamento e gestione di un appalto pubblico, quali, in particolare, la *par condicio creditorum*, l'esigenza di reperire sul mercato la migliore offerta possibile sul piano economico e qualitativo con soddisfacimento degli interessi dipendenti dall'esecuzione dell'appalto, l'esigenza di escludere dalle commesse pubbliche coloro i quali si siano resi protagonisti di gravi illeciti penali, anche in danno delle P.A., o coloro i quali siano sospettati di connivenze con associazioni di tipo mafioso, o coloro i quali siano stati autori di gravi inadempienze contrattuali nella gestione di precedenti commesse pubbliche, o non siano in regola con il pagamento dei tributi e dei contributi.

Sez. III, 18.07.2019, n. 1811 (Pres. Est. Burzichelli)

Per il soggetto che abbia partecipato ad una procedura di gara e abbia tempestivamente richiesto accesso agli atti, qualora esso ritenga che il solo profilo censurabile della disposta aggiudicazione guardi il contenuto e la valutazione dell'offerta (o delle offerte) del controinteressato (o dei controinteressati), il termine di impugnazione decorre dal momento in cui ad egli è

consentito l'accesso agli atti, senza che possa onerarsi l'interessato della proposizione di un generico ricorso al buio avverso l'aggiudicazione.

Sez. III, 18.07.2019, n. 1794 (Pres. Burzichelli, Est. Spampinato)

Il decreto legislativo n. 50/2016 si applica alla Regione Siciliana *“fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte”* dalla l.r. n. 12/2011, di talché, fino alla concreta attivazione dell'albo di cui all'articolo 78 del d.lgs. n. 50/2016, opera l'art. 8 della menzionata legge regionale. La disposizione di cui al comma 3 del citato art. 8 disciplina in maniera puntuale la Presidenza della Commissione giudicatrice, rispetto alle previsioni di cui al D.Lgs. 50/2016, con ciò rivelando la sua natura speciale rispetto alle analoghe disposizioni nazionali e da ciò discende l'ulteriore conseguenza che le Commissioni di gara, non essendo ancora stata data applicazione al citato art. 78, devono essere presiedute *“di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in case di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali nominato dall'organo competente”*.

Sez. II, 19.07.2019, n. 1829 (Pres. Brugaletta, Est. Cabrini)

Nelle gare pubbliche i chiarimenti resi dalla stazione appaltante in corso di gara non possono modificare o integrare le fonti della

procedura rappresentate dal bando, dal disciplinare e dal capitolato, le quali vanno interpretate e applicate per quello che oggettivamente prescrivono. Le regole della *lex specialis* vincolano, infatti, l'operato dell'amministrazione, che deve farne applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in forza del principio di tutela della parità di trattamento dei concorrenti, che sarebbe pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara nel corso della procedura.

Sez. III, 30.07.2019, n. 1927 (Pres. Burzichelli, Est. Leggio)

Nelle gare pubbliche gli oneri di sicurezza aziendali sono rimessi alla esclusiva sfera di valutazione del singolo partecipante e, di conseguenza, non possono essere determinati rigidamente ed unitariamente dalla stazione appaltante, dato che tale tipologia di oneri varia da un'impresa ad un'altra ed è influenzata dalla singola organizzazione produttiva e dal tipo di offerta formulata da ciascuna impresa.

Sez. I, 19.08.2019, n. 2019 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

In tema di appalti pubblici, qualora alla deliberazione di aggiudicazione non sia seguita la stipula della convenzione tra le parti, la controversia introdotta dall'aggiudicatario per ottenere l'accertamento del preteso inadempimento della p.a. ed il

risarcimento del danno appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, avendo pur sempre ad oggetto atti o provvedimenti della procedura concorsuale obbligatoria, nonché relativi all'individuazione del contraente a seguito dell'aggiudicazione, mentre la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice dei diritti, diviene operativa solo nella successiva fase contrattuale afferente l'esecuzione del rapporto, che si apre con la stipula ovvero con l'inizio della esecuzione del contratto, quale alternativa allo stipula dello stesso.

Sez. IV, 26.08.2019 n. 2050 (Pres. Iannini, Est. Francola)

L'art. 1 co. 23 del d.l. 32/2019 secondo cui «*Le disposizioni di cui al comma 22 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*» va interpretato nel senso che rileva, ai fini della sua applicazione, il momento del deposito e non quello di notifica del ricorso, essendo la nozione di “*inizio del processo*” assimilabile a quella tradizionale di “*pendenza del giudizio*”.

Sez. I, 16.09.2019, n. 2191 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

E' illegittima l'aggiudicazione di una gara di appalto, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel caso in cui la stazione appaltante, al fine di individuare la soglia di

anomalia delle offerte, piuttosto che effettuare la sottrazione imposta dal comma 2, lett. d) dell'art. 97, D.lgs. n. 50 del 2016, e, in particolare, la sottrazione tra la soglia calcolata alla lettera c) e il prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), abbia moltiplicato in negativo il secondo valore percentuale, considerando erroneamente il primo valore come unitario e non come percentuale e fissando in tal modo la soglia di anomalia.

Sez. III, 11.10.2019, n. 2354 (Pres. Est. Burzichelli)

Nelle controversie che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, il concessionario deve chiamare in causa l'ente creditore, rispondendo, in mancanza, delle conseguenze della lite *ex art.* 39 del D.Lgs. n. 112/1999.

Sez. III, 14.10.2019, n. 2383 (Pres. Burzichelli, Est. Leggio)

In materia di gare pubbliche ed in particolare in merito al principio della tassatività delle cause di esclusione *ex art.* 46 comma 1 *bis*, del D.Lgs. n. 163/2006, non costituisce violazione di tale principio l'estromissione dell'offerta disposta per carenza di un requisito di partecipazione riconducibile all'attrezzatura tecnica di cui il contraente privato deve essere munito per la corretta esecuzione del servizio.

Sez. III, 28.10.2019, n. 2537 (Pres. Est. Burzichelli)

Nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica, la stazione appaltante gode di ampia discrezionalità nella determinazione dei requisiti di capacità economico, finanziaria e tecnica che l'operatore economico deve possedere per partecipare alla gara con la conseguenza che le relative scelte sono sindacabili dal giudice amministrativo solo nei limiti della logicità, proporzionalità ragionevolezza e non abnormità.

Sez. III, 28.11.2019, n. 2887 (Pres. Burzichelli, Est. Leggio)

In materia di gare pubbliche ed in particolare in riferimento alla offerta, lo scostamento del costo del lavoro rispetto ai valori ricavabili dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi, che rappresentano costi medi orari del lavoro e non costi effettivi, costituendo, pertanto, un semplice parametro di valutazione della congruità dell'offerta, non può *ex se* comportare un automatico giudizio di inattendibilità, essendo, invece, necessarie discordanze considerevoli e ingiustificate rispetto a tali valori.

Sez. I, 12.12.2019, n. 2980 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

Il principio di invarianza della soglia di anomalia (art. 95, comma 15, d.lgs. n. 50 del 2016) ha la funzione di assicurare stabilità agli esiti finali della procedura di gara; con tale norma la legge

intende evitare che, nel caso di esclusione dell'aggiudicatario o di un concorrente dalla procedura di gara per mancata dimostrazione dei requisiti dichiarati, la stazione appaltante debba retrocedere la procedura fino alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte, con l'inconveniente del conseguente prolungamento dei tempi della gara e del dispendio di risorse umane ed economiche.

In una procedura di gara soggetta alla disciplina dell'art.36, comma 5, del d.lgs. n.50/2016 nella vigenza del d.l. n. 32/2019, la previsione dell'articolo 95, comma 15 cit., laddove fa riferimento alla controversa "fase amministrativa di prima ammissione" (nella versione temporaneamente vigente al momento della gara, eliminata dal testo attuale con la conversione del d.l. 32/2019 in legge) va coordinata con la speciale disciplina dell'articolo 36 citato e delle norme di gara, le quali prevedono espressamente il ricalcolo della media all'esito della verifica dei requisiti. Pertanto, nella fattispecie, il momento a cui ancorare l'invarianza della soglia è quello successivo alla verifica con la rideterminazione della soglia.

Il soccorso istruttorio può essere attivato solo se si riscontra un'effettiva carenza essenziale e non può trasformarsi in un modo per esigere, a pena di esclusione, requisiti non previsti

dalla lex specialis o comunque previsti da disposizioni della lex specialis nulle, in quanto non conformi alle previsioni di legge

Sez. I, 24.12.2019, n. 3075 - Pres. ed Est. Savasta

Nelle gare di appalto, il difetto parziale di sottoscrizione deve considerarsi suscettibile di sanatoria mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e, come tale, non costituisce causa di immediata esclusione del concorrente interessato.

Il termine di 30 giorni per la formazione del silenzio-assenso sulla proposta di aggiudicazione provvisoria previsto dall'art. 33 comma 1 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si riferisce solo all'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria, non anche alla formazione (tacita) dell'aggiudicazione definitiva, che, invece, trova la sua disciplina nell'art. 32, co. 5; norma che dimostra la necessità che l'aggiudicazione, per i complessi interessi sottesi e le esigenze che intende soddisfare, non può che rivestire le forme del provvedimento espresso.

La cristallizzazione dell'offerta, prevista dall'art. 95, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016 (secondo cui "Ogni variazione che intervenga anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del

calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte“), intende evitare che la stazione appaltante debba retrocedere la procedura fino alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte, cioè della soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta si presume senz'altro anomala, con l'inconveniente del conseguente prolungamento dei tempi della gara e del dispendio di risorse umane ed economiche.

Lo sbarramento dell'art. 95, comma 15, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (principio della c.d. invarianza della soglia) non si può applicare nel caso in cui il concorrente abbia tempestivamente impugnato l'atto di ammissione, nelle forme e nei termini di cui all'art. 120, comma 2 bis, c.p.a., in assenza, al momento, di qualsivoglia “cristallizzazione” della soglia per effetto di una graduatoria formata sulla base di ammissioni o esclusioni divenute inoppugnabili e immodificabili – per il rapidissimo susseguirsi degli atti di gara – e, anzi, in pendenza di un subprocedimento per la verifica dell'anomalia dell'offerta risultata prima graduata ancora aperto. Ne discende che, nella logica della norma, la eventuale fase di regolarizzazione rientra ancora nella fase di ammissione (tanto che l'offerta ammessa al soccorso istruttorio deve ritenersi ammessa “con riserva”), di tal

che solo modifiche soggettive successive all'esperienza del soccorso istruttorio sono soggette al canone di invarianza.

Sez. I, 24.12.2019, n. 3077 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

In base a quanto previsto dall'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, la mancata indicazione nell'offerta dell'importo degli oneri di sicurezza e del costo della manodopera che sia prevista dalla lex specialis comporta necessariamente l'esclusione dalla gara perché la loro omessa evidenziazione non è un'omissione formale, ma integra pienamente la violazione sostanziale della prescrizione di legge

Il principio di invarianza della soglia di anomalia o c.d. blocco della graduatoria si applica soltanto a partire dal momento della aggiudicazione definitiva.

Sez. I, 24.12.2019, n. 3084 (Pres. Savasta, Est. La Greca)

L'accettazione dell'esecuzione anticipata, da parte dell'impresa aggiudicataria, implica dunque la conclusione di un vero e proprio accordo di matrice negoziale, la cui esecuzione si identifica con quella del rapporto (sia pure anticipata rispetto alla stipula del contratto d'appalto), e il cui inadempimento attrae comunque la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario, in ragione del fatto che le reciproche situazioni

soggettive delle parti assumono la consistenza del diritto soggettivo.

Del resto, pur non potendosi parlare di piena assimilabilità delle due situazioni, non appare superfluo osservare che il meccanismo della formazione dell'accordo in virtù del principio di esecuzione è ben conosciuto dall'ordinamento (art. 1327 c.c.).

Sez. I, 31.12.2019, n. 3151 (Pres. Savasta, Est. La Greca)

È del tutto pacifico che l'operatore economico che partecipa alla procedura di gara possa discostarsi dai valori espressi nelle tabelle ministeriali e che quanto al valore medio del costo del personale, il quale, si ribadisce è "medio", ossia comprensivo di ogni altro costo, costituisce un punto di riferimento rispetto al quale l'impresa può ovviamente determinare variazioni in ragione della sua organizzazione e dell'assetto strutturale dell'azienda. Ne discende che, più che censurare sul piano di assoluta astrattezza il mancato rispetto del dato delle c.d. ore non lavorate riparametrato al tempo di esecuzione dei lavori ed al numero di operai impiegati, parte ricorrente avrebbe dovuto censurare l'illegittimità di siffatto scostamento (*id est*, l'omessa considerazione di esso da parte dell'Amministrazione, avuto riguardo alle specifiche connotazione dell'impresa), non potendosi, al contrario ritenere, siffatto numero di ore non

lavorate quale parametro il cui rispetto avrebbe dovuto essere garantito a pena di esclusione.

Sez. IV, 30.12.2019, n. 3150 (Pres. Iannini, Est. Francola)

In virtù dei principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nelle controversie riguardanti l'affidamento di appalti pubblici, deve procedersi all'esame congiunto dei ricorsi principale ed incidentale anche laddove - per effetto dell'accoglimento delle censure - il ricorrente principale non consegua un'utilità pratica attuale e concreta, ma solo il soddisfacimento del mero interesse strumentale alla ripetizione della procedura.

EDILIZIA ED URBANISTICA

Sez. III, 11.01.2019, n. 29 (Pres. Burzichelli, Est. Leggio)

In materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica i requisiti previsti dalla legge che regola la materia, devono essere posseduti sia alla data del bando sia a quella della consegna e devono permanere durante tutta la durata del rapporto.

Sez. III, 08.02.2019, n. 201 (Pres. Burzichelli, Est. Trebastoni)

La presentazione dell'istanza di sanatoria non determina l'improcedibilità, per sopravvenuta carenza d'interesse, dell'impugnazione proposta avverso l'ordinanza di demolizione ma comporta, tuttalpiù, un arresto temporaneo dell'efficacia della misura repressiva, che riacquista la sua efficacia nel caso di rigetto della domanda di sanatoria.

Sez. I, 25.03.2019 n. 637 (Pres. Boscarino, Est. La Greca)

Il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia esso interrato o meno.

L'orientamento che ha ricondotto l'inciso "superfici utili o di volumi" ad un concetto unitario, per cui anche i volumi e non solo le superfici, soggiacciono al divieto di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria solo se sono utili, di talché quelli non utili, ossia i volumi tecnici, sfuggono dal divieto *de quo* – oltre ad essere contraria alla lettera della legge e alla sua *ratio* – non regge neppure alla prova logica.

Non è affatto irragionevole, infatti, discriminare tra una superficie ed un volume - e ritenere esclusa dal divieto

dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria una superficie non utile, ed invece assoggettare al divieto in questione ogni volume, quantunque non utile - in quanto si tratta di spazi fisici di natura del tutto diversa.

È lo stesso senso comune a suggerire che un “volume tecnico” (impianti termici, idrici, l'ascensore), in dipendenza delle sue dimensioni e della sua collocazione, ben può pregiudicare il paesaggio tutelato dalla disciplina vincolistica.

Sez. I, 11.04.2019, n. 788 (Pres. Savasta, Est. Caudullo)

Il parere della Commissione edilizia comunale è privo di propria autonomia funzionale e strutturale e non ha né formalmente, né sostanzialmente, valore provvedimento di atto di assentimento o diniego della concessione edilizia richiesta, pur quando ne sia ravvisata obbligatoria l'acquisizione per il rilascio o diniego del provvedimento di concessione. Esso è immediatamente impugnabile solo quando il sindaco, con la notifica del parere medesimo, lo abbia implicitamente fatto proprio e vi abbia impresso, come autorità competente al rilascio dei titoli edilizi, la configurazione di una definitiva determinazione dell'Amministrazione sull'istanza di concessione edilizia.

Sez. II, 17.04.2019, n. 831 (Pres. Brugaletta, Est. Cabrini)

Il mutamento di destinazione d'uso, anche senza realizzazione di nuove opere, integra comunque un mutamento tra categorie funzionali distinte e non omogenee che qualora determini un incremento del carico urbanistico, soggiace all'onere di sopportare gli oneri conseguenti a detto aggravio.

L'incremento del carico urbanistico, ancorché discendente da un mutamento di destinazione d'uso senza opere, è dunque presupposto sufficiente a determinare la debenza degli oneri concessori, rapportati agli oneri di urbanizzazione, in considerazione del vantaggio economico che ritrae il richiedente e l'aggravio urbanistico in relazione all'incremento dei flussi di traffico e di clientela che la destinazione commerciale (rispetto all'iniziale destinazione residenziale) necessariamente implica.

È cambio di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, con o senza opere, che comporti il passaggio ad una diversa categoria funzionale.

Sez. I, 30.04.2019, n. 965 (Pres. Savasta, Est. La Greca)

Analogamente a quanto avviene per gli organi degli enti locali anche con riferimento al riparto di competenze tra organi di indirizzo programmazione controllo ed organi di gestione,

l'adozione degli strumenti di pianificazione è del tutto estranea al novero di attività attribuite agli organi dirigenziali.

Il sostantivo «adozione» contenuto nell'art. 2 della l.r. sic. n. 10 del 2000, così come peraltro accade con riferimento agli enti locali nell'art. 107 del D.lgs. n. 267 del 2000 (e, sempre in Sicilia, nell'art. 2, c. 3 della l.r. n. 23 del 1998), non è ovviamente riferito all' «adozione» nell'accezione settoriale dello strumento pianificatorio, ma al «prendere», *id est* all'«assumere», ogni provvedimento amministrativo da parte del dirigente negli ambiti di sua competenza. Tutto ciò non significa che gli organi dirigenziali del Dipartimento regionale dei beni culturali siano da considerarsi estranei al procedimento pianificatorio ed all'attuazione delle misure dettate all'esito dello stesso. Essi non possono procedere, ovviamente, all'adozione (e alla approvazione) del piano; essi rimangono, però, chiaramente responsabili dell'attività istruttoria secondo quanto previsto dalla legge regionale sul procedimento amministrativo (l.r. n. 10 del 1991 e successive modifiche).

Sul piano gestionale, l'ordinamento riserva poteri in punto di controllo e gestione dei beni soggetti a tutela (Parte terza, Titolo I, Capo IV d.lgs., n. 42 del 2004) alla competenza tecnico-scientifica degli uffici amministrativi preposti alla tutela paesaggistica, ai quali soltanto spetta di compiere la verifica

concreta di conformità tra l'intervento progettato e le disposizioni del piano paesaggistico, individuando la soluzione più idonea a far sì che l'interesse pubblico primario venga conseguito con il minor sacrificio possibile degli interessi secondari.

Sez. II, 03.05.2019, n. 992 (Pres. Brugaletta, Est. Barone)

In presenza di attività edilizia ex post sanata, ma comunque già percepibile nella sua consistenza fisica e nella sua valenza assunta come lesiva degli interessi e/o dei diritti dei terzi, non valgono i criteri utilizzati per valutare la tempestività delle impugnative avverso il rilascio della concessione edilizia (completamento dell'involucro esterno, ultimazione dei lavori), poiché nel caso della concessione edilizia in sanatoria, viene sanata ex post un'attività edilizia già ultimata e quindi percepibile dal vicino confinante prima ancora del rilascio del titolo e deve, quindi, applicarsi il principio generale di decorrenza dei termini dalla sua pubblicazione.

Sez. III, 03.05.2019, n. 1017 (Pres. Burzichelli, Est. Caudullo)

In materia edilizia, la mancanza dello strumento urbanistico non preclude la possibilità di conseguire il mutamento di destinazione d'uso ma comporta che tale mutamento, allorché sia meramente

funzionale, ovvero attuato senza l'esecuzione di opere, non richiede il preventivo rilascio di alcun titolo abilitativo.

Sez. I, 20.05.2019, n. 1173 (Pres. Savasta, Est. La Greca)

La liberalizzazione del mercato dei servizi sancita dalle norme comunitarie e dai provvedimenti legislativi, che vi hanno dato attuazione, non può essere intesa in senso assoluto come primazia del diritto di stabilimento delle imprese ad esercitare sempre e comunque l'attività economica, dovendo, anche tale libertà economica, confrontarsi con il potere, demandato alla pubblica amministrazione, di pianificazione urbanistica degli insediamenti ivi compresi quelli produttivi e commerciali, fermo restando che, quanto alle grandi strutture di vendita, l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento soggiacciono in ambito regionale alla medesima disciplina.

Sez. II, 03.07.2019, n. 1696 (Pres. Brugaletta, Est. Sidoti)

Il cambio di destinazione d'uso di un immobile, ancorché compatibile nella medesima zona omogenea, intervenuto tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee, integra una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico, soggetta al regime oneroso, indipendentemente dalla tipologia delle opere.

Sez. I, 15.07.2019, n. 1773 (Pres. Savasta, Est. Boscarino)

La sostituzione di una tettoia non comporta la costituzione di un nuovo organismo edilizio, ma costituisce piuttosto un intervento di risanamento conservativo che, in quanto tale, non necessita di alcuna autorizzazione.

Sez. III, 03.09.2019, n. 2110 (Pres. Burzichelli, Est. Spampinato)

Costituisce *ius receptum* che, qualora il Comune disponga, ai sensi dell'art. 31 de D.p.r. n. 380/2001, l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera abusiva, in assenza di indicazioni sull'ulteriore area necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, dovrà essere limitata all'area su cui insiste il manufatto abusivo e non all'intera e più ampia particella in cui ricade il manufatto medesimo, con la conseguenza che, allorché, l'amministrazione comunale mostri, invece, di comprendere tra le aree oggetto di acquisizione anche una porzione ulteriore rispetto a quella coincidente con l'area di sedime, tale individuazione dovrà essere adeguatamente motivata in relazione al perseguimento di uno specifico interesse pubblico.

Sez. I, 02.10.2019, n. 2320 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

L'ordine di demolizione di un immobile già colpito da un sequestro penale è affetto dal vizio di nullità, ai sensi dell'art. 21-septies l. n. 241 del 1990 (in relazione agli artt. 1346 e 1418 c.c.),

e, quindi, radicalmente inefficace, per l'assenza di un elemento essenziale dell'atto, tale dovendo intendersi la possibilità giuridica dell'oggetto del comando.

Sez. III, 30.10.2019, n. 2591 (Pres. Est. Burzichelli)

In tema di pianificazione urbanistica la nozione di lotto intercluso ha una sua valenza quando non rinvenga spazio giuridico per un'ulteriore pianificazione, mentre non è applicabile nei casi di zone solo parzialmente urbanizzate, esposte al rischio di compromissione di valori urbanistici, nelle o la pianificazione può ancora conseguire l'effetto di correggere e compensare il disordine edifica in atto.

Sez. I, 27.12.2019, n. 3105 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

È illegittimo il provvedimento che ingiunge anche ai proprietari il pagamento della sanzione conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione allorquando gli stessi non abbiano avuto la possibilità materiale di intervenire nella demolizione dell'abuso - opera del conduttore - e si siano prontamente attivati, per come esposto in ricorso, con iniziative - anche giudiziarie - per riacquisire la disponibilità del bene (cfr. Cons. di St., sez. VI, n. 3391/2017; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 12 gennaio 2015, n. 349); ciò in linea con carattere sanzionatorio

delle misure contemplate dall'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n.380 del 2001, che esigono, in quanto tali, per la loro valida applicazione, l'ascrivibilità dell'inottemperanza alla colpa del destinatario dell'ingiunzione rimasta ineseguita, nonché in ossequio ai canoni generali ai quali deve obbedire ogni ipotesi di responsabilità (Cons. St. n. 2337/2017).

Sez. I, 31.12.2019, n. 3161 (Pres. Savasta, Est. La Greca)

La giurisprudenza amministrativa, al fine di individuare la legittimazione ad impugnare i provvedimenti autorizzatori in materia edilizia/urbanistica ha elaborato il criterio della c.d. *vicinitas*, riconoscendo, in linea di principio, la legittimazione a contestare in sede giurisdizionale i titoli edilizi solo a chi sia titolare di immobili nella zona in cui è stata assentita l'edificazione e a coloro che si trovino in una situazione di "stabile collegamento" con la stessa. Tuttavia, la "*vicinitas*" non deve essere verificata in base al solo dato "fisico" della distanza, poiché tale elemento deve essere in concreto valutato sulla base di apposite censure, in relazione alle modificazioni di carico urbanistico e delle conseguenze sulla sfera giuridica del privato che la nuova costruzione potrà apportare. Si è, in tal senso, affermato che, al fine di evitare il proliferare di ricorsi non effettivamente rispondenti al principio della tutela di un interesse

qualificato in concreto, devono ritenersi titolati alla impugnativa solo i soggetti che, pur lamentando una rilevante e pregiudizievole alterazione del preesistente assetto urbanistico ed edilizio per effetto della realizzazione dell'intervento controverso, ricevano, su un piano concreto, uno specifico danno dall'intervento il quale deve essere adeguatamente provato.

La giurisprudenza, muovendo da un ormai datato concetto iniziale di *vicinitas*, basata sul semplice collegamento del proprietario con la zona oggetto di edificazione, si è in tempi più recenti evoluta giungendo ad integrarlo con richiesta della sussistenza e dimostrazione di effetti negativi, sotto il profilo giuridico ed economico, a carico della fruibilità del bene che si assume lesa.

ELEZIONI

Sez. III, 28.03.2019, n. 647 (Pres. Burzichelli, Est. Leggio)

Anche in relazione al procedimento elettorale vige il "principio di strumentalità delle forme", per cui l'invalidità delle operazioni può essere ravvisata solo quando manchino elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo cui il medesimo atto è prefigurato, mentre non possono comportare l'annullamento delle stesse operazioni la mera irregolarità, ossia

quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie e alcuna compressione della libera espressione del voto.

Sez. IV, 6.12.2019 n. 2937 (Pres. Est. Iannini)

La mancanza di un numero elevato di schede autenticate e non utilizzate mette in discussione la regolarità delle operazioni elettorali nel complesso, giacché tale mancanza potrebbe consentire di ipotizzare l'utilizzo dell'illecito meccanismo della c.d. "scheda ballerina".

In virtù dei principi di strumentalità delle forme in materia elettorale e di conservazione delle operazioni elettorali, la mancata, erronea o irregolare indicazione nel verbale dei voti riportati dalle liste o dai candidati sono, di per sé stesse, irrilevanti e non determinano l'annullamento delle operazioni elettorali, giacché l'esatta consistenza del voto può essere sempre ricavata dalle tabelle di scrutinio.

Sez. I, 25.10.2019, n. 2532. (Pres. Savasta, Est. La Greca)

L'onere probatorio minimo idoneo a legittimare la richiesta al giudice di disporre acquisizioni istruttorie può considerarsi soddisfatto da parte del ricorrente allorquando quest'ultimo esibisca in giudizio quantomeno una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal rappresentante di lista presente alle

operazioni elettorali, mentre non possono ritenersi ammissibili le dichiarazioni dei terzi elettori.

In relazione alle dichiarazioni di soggetti formalmente estranei al procedimento elettorale, non si può parlare di una esclusione aprioristica delle dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio dal novero delle produzioni idonee a costituire principio di prova nel giudizio elettorale" ma neppure di una aprioristica ammissibilità "sempre e comunque", rimanendo salvo il libero apprezzamento del giudice circa l'attendibilità delle dichiarazioni concretamente rese e prodotte, al fine dell'esercizio dei poteri istruttori ufficiosi previsti dal codice del processo amministrativo.

ESPROPRIAZIONE

Sez. II, 03.04.2019, n. 712 (Pres. Brugaletta, Est. Cabrini)

L'adozione del c.d. decreto di acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 appartiene alla competenza del dirigente e non del consiglio comunale. Invero, la materia contrattuale in generale e quella relativa agli acquisti degli immobili anche mediante provvedimenti di natura espropriativa è rimessa alla competenza dell'organo dirigenziale.

GIURISDIZIONE

Sez. III, 14.03.2019, n. 546 (Pres. Burzichelli, Est. Leggio)

Ai fini del riparto di giurisdizione occorre distinguere le domande volte alla predisposizione degli strumenti didattici necessari per l'individuazione delle esigenze degli studenti disabili (rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo) da quelle con cui viene chiesta la concreta erogazione del relativo servizio (di competenza del giudice ordinario). La giurisdizione del giudice ordinario scatta a seguito della redazione conclusiva, da parte dei soggetti competenti, del Piano Educativo Individualizzato, contenente l'indicazione delle ore di sostegno necessarie ai fini dell'educazione e dell'istruzione: in tal caso si è di fronte ad un diritto, ad essere seguiti da un docente specializzato, già pienamente conformato, nella sua articolazione concreta, rispetto alle specifiche necessità dell'alunno disabile, e non vi è più spazio discrezionale, per la Pubblica Amministrazione-autorità, per diversamente modulare da un punto di vista quantitativo, e quindi per ridurre, gli interventi in favore della salvaguardia del diritto all'istruzione dello studente disabile.

Sez. I, 31.07.2019, n. 1945 (Pres. Savasta, Est. La Greca)

In relazione ad una controversia promossa dal proprietario di un fondo, per ottenere il risarcimento del danno derivante da lavori di costruzione di una discarica per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in prossimità dello stesso fondo, nel caso in cui la contestazione mossa dall'istante sia indirizzata esclusivamente alle modalità di realizzazione dell'opera e alla mancanza di manutenzione della stessa e il G.O. abbia declinato la giurisdizione in favore del G.A., va sollevato d'ufficio il conflitto negativo di giurisdizione, in quanto, in tal caso, la parte istante non radica la pretesa risarcitoria azionata sulla contestazione di scelte di tipo autoritativo e discrezionale poste in essere dalla P.A. (quali quelle relative alla realizzazione e modalità di gestione, sul piano dell'organizzazione del servizio, della discarica) ma di comportamenti materiali, del tutto slegati dall'esercizio di un pubblico potere, connessi all'altrettanto materiale funzionamento della discarica sita in prossimità del fondo agli stessi appartenente.

Sez. III, 16.09.2019, n. 2178 (Pres. Est. Burzichelli)

Ai fini del riparto della giurisdizione, ai sensi del criterio generale definito dall'art. 2, All. E, del Legge n. 2248/1865 e presupposto dall'art. 442 c.p.c., le controversie aventi ad oggetto

tutte prestazioni erogate nell'ambito del servizio sanitario nazionale sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario ricorrendo un rapporto obbligatorio tra cittadini ed Amministrazione, con l'esclusione di un potere autorizzatorio.

Sez. III, 30.09.2019, n. 2255 (Pres. Est. Burzichelli)

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nel caso di applicazione di una penale per un servizio pubblico svolto in regime di concessione.

Sez. III, 30.10.2019, n. 2593 (Pres. Est. Burzichelli)

La controversia avente ad oggetto questioni riguardanti il corrispettivo dovuto da un ente locale gestore di una discarica per lo smaltimento dei rifiuti, in quanto relativa ad indennità, canoni o corrispettivi dovuti dal concedente al concessionario di un pubblico servizio, è devoluta giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo.

Sez. IV, 7.11.2019 n. 2698 (Pres. Est. Iannini)

Esula dalla giurisdizione del Giudice amministrativo la controversia in materia di contributi di ricostruzione e delocalizzazione, in quanto la concessione di essi non presuppone l'esercizio di alcun potere discrezionale bensì

l'accertamento di meri dati fattuali. Oggetto di tutela sono, pertanto, diritti soggettivi patrimoniali in settore non rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Sez. I, Ord. 4.02.2019, n. 167 (Pres. Est. Savasta)

Per le materie richiamate dall'art. 14, comma 3, c.p.a. (artt. 113 e 119 c.p.a.) va esclusa la ripartizione meramente interna tra Tar centrale e sede periferica, configurandosi un'ipotesi di competenza territoriale inderogabile, con la conseguenza che dal combinato disposto dell'art. 47 con gli artt. 14 (113 e 119) e 13 c.p.a. deriva che: a) per deliberare la questione di competenza (non più) interna non è necessaria l'eccezione di parte; b) la questione va quindi rilevata ex officio; c) la questione va risolta dal Tribunale presso il quale il ricorso è stato depositato; d) l'eventuale questione sulla competenza va risolta attivando il regolamento di competenza.

Sez. I, 21.02.2019, n. 305 (Pres. Est. Iannini)

Per il principio di autosufficienza del processo amministrativo, l'atto introduttivo, nonché gli eventuali motivi aggiunti, devono contenere l'esposizione dei motivi su cui il gravame si fonda, per

cui sono inammissibili i motivi di impugnazione dedotti *per relationem*, e cioè mediante il semplice richiamo alle censure dedotte in altro e diverso atto.

Sez. III, 12.03.2019, n. 518 (Pres. Burzichelli, Est. Spampinato)

Ai fini della sospensione necessaria del processo civile ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la pregiudizialità di una controversia amministrativa è configurabile solo laddove il giudice amministrativo sia chiamato a definire questioni di diritto soggettivo in sede di giurisdizione esclusiva e non anche qualora innanzi allo stesso sia impugnato un provvedimento incidente su interessi legittimi, potendo, in quest'ultima ipotesi, il giudice ordinario disapplicare il provvedimento amministrativo.

Sez. III, 14.03.2019, n. 549 (Pres. Burzichelli, Est. Spampinato)

Quando una parte, pur ritualmente citata, non si è costituita né ha controdedotto in ordine a quanto *ex adverso* eccepito, in virtù del principio di non contestazione, i fatti non contestati devono intendere come provati, ai sensi dell'art. 64, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010.

Sez. I, 25.03.2019, n. 637 (Pres. Boscarino, Est. La Greca)

La violazione dei termini perentori sanciti dall'art. 73, comma 1, c.p.a. per il deposito dei documenti, delle memorie e delle repliche deve essere verificata in relazione all'udienza in cui effettivamente l'affare viene trattenuto in decisione, sicché il differimento dell'udienza impone di computare i termini a ritroso sanciti dal menzionato art. 73 c.p.a. in relazione alla nuova data.

Sez. I, 19.04.2019, n. 914 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

La notifica al controinteressato del ricorso presso l'ufficio pubblico dove presta servizio, non a mani proprie, ma con consegna dell'atto ad altra persona, pur se addetta all'ufficio stesso, è inammissibile, atteso che la possibilità prevista dall'art. 139 comma 2, c.p.c. - direttamente applicabile al giudizio amministrativo in virtù del richiamo operato dall'art. 39, comma 2, del c.p.a. - di procedere alla notifica a mani di «persona addetta all'ufficio» si riferisce esclusivamente agli uffici dove l'interessato tratta i propri affari - per cui può affermarsi un'immedesimazione di principio tra ufficio e destinatario - e non anche quello presso il quale il dipendente pubblico presta lavoro subordinato. Una siffatta interpretazione restrittiva, oltre a rispondere alle esigenze peculiari del processo amministrativo, è confortata anche dal parallelo e alternativo riferimento, operato

dallo stesso comma 1 dell'art. 139 c.p.c., al luogo di esercizio, evidentemente in proprio, dell'industria o del commercio, nonché dalla previsione del secondo e terzo comma circa le persone idonee a ricevere la notificazione, che postula la sussistenza di un rapporto strettamente fiduciario tra esse e il destinatario della notificazione stessa; presupposizione non riferibile ad un ufficio, la cui organizzazione non rientra nella disponibilità del destinatario medesimo.

Sez. I, 29.04.2019, n. 956 (Pres. Est. Boscarino)

La legittimazione processuale delle associazioni ambientaliste deve essere apprezzata in presenza di tre requisiti, rispettivamente relativi: alle finalità statutarie dell'ente, ovvero al perseguimento, in modo non occasionale, di obiettivi di tutela ambientale; alla stabilità del suo assetto organizzativo, nonché alla c.d. *vicinitas* rispetto all'interesse sostanziale che si assume lesa per effetto dell'azione amministrativa e a tutela del quale, pertanto, l'ente esponenziale intende (*recte*: può essere ammesso ad) agire in giudizio.

È necessaria, dunque, la dimostrazione in giudizio della sussistenza del presupposto della legittimazione, al fine di spiegare un intervento *ad adiuvandum*, di organismi, comitati o

associazioni costituiti allo scopo di proteggere l'ambiente, la salute e/o la qualità della vita delle popolazioni.

Non può giovare ad un'Associazione, al fine di sopperire alla carenza documentale sulla stessa incombente, trascrivere nel corpo di una memoria stralci dello statuto, indicando gli estremi di registrazione dello stesso, dal momento che il giudice non può opporre a fondamento della decisione documentazione extra fascicolo la cui conoscenza è stata acquisita mediante scienza privata.

La circostanza che una p.a. possa prendere in considerazione esposti e denunce anche provenienti da *quisque de populo*, o comunque senza farsi carico del previo accertamento della legittimazione del soggetto, non può refluire sul processo, legato a regole stringenti in tema di prova della legittimazione e dell'interesse.

Allorquando, trattenuto in decisione un ricorso, sia stata emessa ordinanza ex articolo 73 comma 3 c.p.a., accordando un termine perentorio per il deposito di memorie vertenti su una prospettata questione di rito, è inammissibile la documentazione (foto e mappe) inglobata nella memoria depositata successivamente al passaggio in decisione della causa, al fine di superare il richiamato divieto di deposito documentale in esito all'ordinanza,

tentandosi inammissibilmente di documentare fuori termine ciò che sarebbe stato necessario provare per tempo.

Sez. I, 11.06.2019, n. 1426 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

Il contegno omissivo serbato dall'Amministrazione rispetto all'obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC sancito dall'art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012, pur non precludendo radicalmente la notifica dell'atto processuale (residualmente possibile, infatti, mediante le tradizionali modalità cartacee), vanifica il raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione della giustizia posti dal legislatore, rispetto ai quali la telematizzazione delle comunicazioni funge da fattore trainante.

Un ricorso con il quale alcune Associazioni di avvocati amministrativisti hanno chiesto al T.A.R. di accertare l'inottemperanza di un Comune rispetto all'obbligo di comunicare al Ministero della Giustizia un valido indirizzo di posta elettronica certificata, ove ricevere le comunicazioni e le notificazioni, al fine di farlo inserire nell'elenco di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012, può essere convertito ai sensi del d.lgs. n. 198/2009 («azione per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, c.d. *class action*»), atteso che sostanzialmente i ricorrenti hanno contestato la violazione dei termini da parte del

Comune nella comunicazione dell'indirizzo PEC al Ministero della Giustizia ai sensi della normativa vigente.

Sussiste l'interesse di alcune Associazioni di Avvocati amministrativisti di agire in giudizio per far dichiarare l'obbligo di una P.A. di inserire il suo indirizzo PEC nell'elenco di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012, atteso che il mancato inserimento dell'indirizzo PEC nel suddetto registro non consente agli avvocati di procedere alla notifica telematica tramite PEC, ma li obbliga a procedere alla notifica cartacea, ad asseverarne la copia per procedere poi al deposito telematico, con notevole dispendio di tempo e di denaro; l'interesse è da riconoscere sussistente anche in capo alle associazioni in quanto implicito negli stessi requisiti di adeguata rappresentatività che ne fondano la legittimazione ad agire.

Stante l'inequivocabile tenore letterale dell'art. 16-ter d.l. 179/2012, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione non si sia dotata di un indirizzo PEC ai sensi dell'art. 16, comma 12, d. l. 179/2012, la notifica non potrà essere alternativamente effettuata presso l'indirizzo estratto dal registro IPA, reso non più valido dal legislatore, ma dovrà essere eseguita esclusivamente mediante le tradizionali modalità cartacee.

Sez. II, 15.07.2019, n. 1782 (Pres. Brugaletta, Cabrini)

Il sollevare una questione pregiudiziale di costituzionalità è necessariamente un atto del procedimento in quanto esercizio del potere di decisione sostanziale da parte del giudice. L'atto processuale compiuto durante la sospensione del giudizio è nullo e ciò renderebbe automaticamente inammissibile la questione sollevata.

Sez. I, 10.09.2019, n. 2124 (Pres. Savasta, Est. Boscarino)

In sede di decisione sul ricorso gerarchico, l'organo gerarchicamente sovraordinato può, nel rigettare il ricorso, anche integrare la motivazione del provvedimento impugnato e, quindi, confermare il contenuto anche sulla base di un percorso argomentativo in parte differente rispetto a quello posto alla base del provvedimento originario; l'organo che decide il ricorso gerarchico è titolare, infatti, della stessa competenza dell'organo gerarchicamente subordinato che ha adottato l'atto impugnato e può, pertanto, nell'esercizio di quella competenza, anche rivalutare interamente la fattispecie concreta.

Sez. I, 23.09.2019, n. 2216 (Pres. Savasta, Est. Francola)

L'atto amministrativo adottato in violazione di un'ordinanza cautelare del giudice amministrativo deve reputarsi annullabile e

non nullo in quanto la nullità ex art. 21-septies, l. 7 agosto 1990, n. 241 presuppone un contrasto con sentenze formalmente passate in giudicato, e non semplicemente con decisioni cautelari prive di efficacia di cosa giudicata.

Sez. II, 18.10.2019, n. 2440 (Pres. Brugaletta, Est. Cabrini)

La notifica del titolo esecutivo ad indirizzo PEC che non si rinviene nel ReGIndE è nulla e quindi non è idonea a far decorrere il termine di 120 giorni di cui all'art. 1, c. 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. 30/1997 e s.m.i., a norma del quale prima del decorso di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo alla p.a. debitrice *“il creditore non può procedere ad esecuzione forzata...”* (intendendosi per “esecuzione forzata”, ovviamente, anche il giudizio per l’ottemperanza avanti al g.a.). In mancanza di rituale notifica del titolo esecutivo alla sede legale del debitore e quindi in mancanza del decorso del predetto termine dilatorio, non essendosi mai avverata una necessaria, pregiudiziale condizione dell’azione, il ricorso è inammissibile.

Sez. II, 30.10.2019, n. 2598 (Pres. Brugaletta, Est. Barone)

Sono legittimati a proporre opposizione di terzo i titolari di una situazione giuridica autonoma e incompatibile rispetto a quella della parte vittoriosa.

La legittimazione a proporre l'opposizione di terzo cd. ordinaria della decisione amministrativa resa tra altri soggetti, va riconosciuta ai controinteressati pretermessi, ai controinteressati sopravvenuti e beneficiari di un atto amministrativo consequenziale (quando una sentenza abbia annullato un provvedimento presupposto all'esito di un giudizio cui siano rimasti estranei), ai controinteressati non facilmente identificabili e in generale ai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma ed incompatibile, rispetto a quella riferibile alla parte vittoriosa. Non sono, invece, legittimati i titolari di una situazione giuridica derivata o dipendente, i soggetti aventi causa e i creditori, che rientrano invece tra coloro che sono, eventualmente, legittimati alla opposizione di terzo c.d. revocatoria.

Sez. II, 06.12.2019, n. 2517 (Pres. Brugaletta, Est. Cabrini)

Qualora siano venuti meno gli effetti del provvedimento impugnato, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile e non sussiste interesse alla decisione del ricorso ai fini della successiva azione risarcitoria ai sensi dell'art. 34, c. 3, c.p.a. qualora tale interesse sia stato solo astrattamente enunciato e non corrisponda né ad una domanda già proposta e nemmeno ad una domanda i cui presupposti siano stati specificatamente indicati. La mera astratta enunciazione dell'intenzione di proporre domanda

risarcitoria non rende quindi attuale l'interesse alla decisione nel merito del ricorso.

Sez. I, 27.12.2019, n. 3105 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

Alla luce delle più recenti evoluzioni giurisprudenziali (secondo cui le norme che regolano il processo vanno intese nell'ottica strumentale di garantire un certo risultato e non assumono, pertanto, un valore in sé e non hanno un fine proprio e autonomo va ritenuto che il rilievo dell'amministrazione, secondo cui la rinnovazione del ricorso non sarebbe avvenuta nel rispetto delle regole del PAT, poiché il ricorso non è stato redatto e notificato in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale, non meriti accoglimento. Infatti, la rinnovazione della notificazione del ricorso, disposta con l'ordinanza collegiale, ancorché il ricorso sia stato redatto e notificato in formato cartaceo con sottoscrizione autografa, ha comunque raggiunto il suo scopo, essendo certa la paternità del ricorso notificato e “piana l'intelligibilità quale strumento finalizzato alla chiamata in giustizia e all'articolazione delle altrui relative difese”, tant'è che il Comune intimato si è costituito, rappresentandone “l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito”, per poi in udienza sollevare il detto rilievo.

IMMIGRAZIONE

Sez. IV, 15.07.2019, n. 1760 (Pres. Iannini, Est. Bruno)

Con riferimento al rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo, deve operarsi una diversificazione fra la “pericolosità sociale” valutata dal giudice penale, costituente il presupposto per l’irrogazione di una “misura di sicurezza” e la “pericolosità per l’ordine pubblico”, valutata dall’autorità di p.s.. La seconda non richiede necessariamente la previa commissione di un reato, ma sussiste quando vi siano comportamenti (anche penalmente non rilevanti) in grado di arrecare potenziale pregiudizio ai valori della ordinata e civile convivenza (ordine pubblico in senso materiale). Ne consegue che il rilascio del titolo di soggiorno può essere legittimamente denegato dal Questore, nel caso in cui siano stati valutati rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica, a ciò non ostando il fatto che il giudice penale non abbia ravvisato profili di pericolosità sociale, nel senso sopra delineato.

INTERDITTIVE

Sez. I, 25.06.2019, n. 1561 (Pres. Savasta, Est. Boscarino)

L’impianto motivazionale dell’informazione antimafia deve fondarsi su una rappresentazione complessiva, imputabile

all'autorità prefettizia, degli elementi di permeabilità criminale che possano influire anche indirettamente sull'attività dell'impresa, la quale si viene a trovare in una condizione di potenziale asservimento rispetto alle iniziative della criminalità organizzata di stampo mafioso; il quadro indiziario dell'infiltrazione mafiosa, posto a base dell'informativa, deve dar conto in modo organico e coerente, ancorché sintetico, di quei fatti aventi le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, dai quali, sulla base della regola causale del "più probabile che non", il giudice amministrativo, chiamato a verificare l'effettivo pericolo di infiltrazione mafiosa, possa pervenire in via presuntiva alla conclusione ragionevole che tale rischio sussiste tenuto conto di tutte le circostanze di tempo, di luogo e di persona specificamente dedotte a sostegno dell'adottato provvedimento amministrativo.

L'informativa antimafia può anche legittimamente fondarsi su circostanze risalenti nel tempo, purché, però, queste, riguardate nel loro complesso, siano, comunque, idonee (almeno in termini indiziario - sintomatico - presuntivi - in conformità al criterio del più probabile che non) a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell'attività di impresa.

Risponde alla finalità della normativa antimafia evitare che i contributi pubblici finiscano per foraggiare imprese appartenenti o comunque contigue a consorteria mafiose.

Solo la visione generale di tutti i precedenti penali rende apprezzabile il quadro indiziario nel quale i rapporti economici attuali assumono una ben precisa fisionomia; per cui i vari precedenti e le frequentazioni rilevate (in sede istruttoria) non possono essere parcellizzati e scomposti allo scopo di argomentare che dei più datati non si dovrebbe tener conto, perché risalenti nel tempo, così rimanendo solo i precedenti più recenti che andrebbero però a questo punto considerati episodici; al contrario, occorre tener conto di tutti i precedenti perché nel loro complesso depongono per uno stile di vita ben preciso.

In tema di revoca di erogazioni pubbliche a soggetti privati a seguito di interdittiva negativa occorre far salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite, costituito dagli importi già da tempo erogati e spesi con relativa rendicontazione.

Sez. I, 14.10.2019, n. 2385 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

In caso di presentazione di un'istanza di aggiornamento della posizione antimafia di un'impresa, a cui sostegno sono allegate nuove circostanze di fatto, costituisce espresso onere motivazionale dell'Amministrazione quello di esprimersi

specificamente sull'attendibilità ed inerenza di tali elementi sopravvenuti; in altri termini, un esito in senso confermativo è possibile, ma solo dopo che in sede istruttoria sia stata accertata l'infondatezza in punto di fatto dei nuovi elementi a discarico ed eventualmente l'irrilevanza rispetto al precedente quadro indiziario sfavorevole. Trattandosi, comunque, dell'esercizio di una funzione di secondo grado, come tale implicante una complessiva rivalutazione della posizione di cui è chiesto l'aggiornamento, non è affatto impedito all'Amministrazione anche di riesaminare la pregnanza di precedenti indizi, o di addurne di nuovi, essendo comunque manifestazione di imparzialità, in un ambito in cui tale principio deve trovare più penetrante applicazione in ragione del valore costituzionale degli interessi in conflitto e della particolare elasticità delle fattispecie astratte descritte dalla norma positiva, che la nuova valutazione costituisca momento di sintesi e di apprestamento di un quadro indiziario attuale e soprattutto completo.

Sez. III, 31.10.2019, n. 2616 (Pres. Est. Burzichelli)

L'art. 67 primo comma, lettera g. del decreto legislativo n. 159/2011 si riferisce espressamente a “*contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti*

pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”. Ai sensi dell’art. 95, primo comma, del citato decreto, *“quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 o di un tentativo d’infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 84 comma 4 ed all’articolo 91, comma 6, nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni”.* Non può, quindi, ritenersi che il citato art. 67 contenga una sorta di incapacità giuridica del soggetto attinto dall’interdittiva (come affermato nella decisione dell’Adunanza Plenaria n. 3/2018), in quanto: a) ciò si pone in contraddizione quanto previsto dall’art. 94, terzo comma, del decreto legislativo n. 159/2001, secondo cui i suggelli di cui all’art. 83, primo e secondo comma, nelle circostanze ivi specificate, non procedono alla revoca o al recesso, con la conseguenza che il soggetto attinto dall’interdittiva antimafia è tenuto a proseguire a svolgere il servizio o a garantire la fornitura; b) i contributi, i finanziamenti e i mutui agevolati concessi per lo svolgimento di attività imprenditoriali rientrano nella più ampia categoria delle obbligazioni pecuniarie pubbliche e si contraddistinguono per la

loro particolarità e funzione (l'agevolazione, cioè, dell'iniziativa imprenditoriale), di talché essi costituiscono certamente obbligazioni di tipo differente rispetto, ad esempio, ai corrispettivi contrattuali dovuti dall'Amministrazione per la semplice effettuazione in suo favore di lavori, forniture o servizi;

c) la soluzione prescelta dal Consiglio di Stato pone anche problemi di teoria generale, legati essenzialmente al fatto che l'ordinamento giuridico, nell'ipotesi di prestazioni e di attribuzioni patrimoniali, contempla sempre l'effettuazione di una connessa controprestazione o la sussistenza di altra particolare causa che giustifichi la prestazione o l'attribuzione patrimoniale che viene effettuata.

ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

Sez. III, 17.05.2019, n. 1164 (Pres. Burzichelli, Est. Leggio)

Anche l'ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco nella qualità di ufficiale di governo è pur sempre un atto imputabile all'ente locale, il quale, essendo legittimato a resistere in giudizio, va individuato come destinatario della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio nelle ipotesi di impugnazione della stessa.

Sez. IV, 16.09.2019, n. 2196 (Pres. Iannini, Est. Bruno)

L'esecuzione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve, in generale, essere svolto con efficacia ed immediatezza a tutela del bene pubblico indicato dalla legge; pertanto, qualora la necessità di provvedere si appalesi imperiosa - specie al fine di prevenire eventuali ipotesi di emergenze sanitarie e di igiene pubblica - il Sindaco può legittimamente ricorrere allo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

OTTEMPERANZA

Sez. III, 29.03.2019, n. 664 (Pres. Est. Burzichelli)

Nel giudizio di ottemperanza non può essere accolta la domanda di corresponsione della rivalutazione monetaria del credito, poiché, trattandosi di obbligazione di valuta soggetta a principio nominalistico, è esclusa la possibilità del cumulo tra interessi e rivalutazione, salva la prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c.

Sez. III, 09.07.2019, n. 1723 (Pres. Burzichelli, Est. Leggio)

Nell'ambito di un giudizio di ottemperanza, in sede di verifica in merito alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della

penalità di mora di cui all'art. 1 14, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 104/2010 nonché al momento dell'esercizio del potere discrezionale di graduazione dell'importo, devono essere prese in considerazione le particolari condizioni del debitore pubblico al fine di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive.

Sez. II, 18.07.2019, n. 1810 (Pres. Brugaletta, Est. Cabrini)

Ai sensi dell'art. 114, c. 6, c.p.a. il reclamo, è l'unico mezzo processuale che l'ordinamento riconosce (a chi è stato parte del giudizio conclusosi con il giudicato) per contestare gli atti del commissario *ad acta*, a prescindere dalla maggiore o minore ampiezza della discrezionalità di cui dispone nell'esecuzione del giudicato. La proposizione del reclamo richiede il rispetto del termine di sessanta giorni previsto dalla norma citata per il deposito, previa notifica ai controinteressati. Il termine per l'impugnativa decorre dal deposito dell'atto in Segreteria.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Sez. II, 26.08.2019, n. 2059 (Pres. Brugaletta, Est. Barone)

Al fine di non limitare la partecipazione procedimentale a un mero formalismo fine a se stesso prestandosi ad abusi o elusioni,

è necessario che i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, come comunicati nel c.d. preavviso si ritrovino o, comunque, si presentino in linea di coerenza logica con la parte motiva del provvedimento negativo, che magari potrà anche risultarne arricchito con l'aggiunta di ulteriori rilievi conseguenti alle osservazioni presentate dall'interessato, ma non potrà contenere una motivazione del tutto estranea ai motivi ostativi in precedenza comunicati.

PUBBLICO IMPIEGO

Sez. II, 18.01.2019, n. 77 (Pres. Brugaletta, Est. Barone)

Le procedure selettive per le progressioni economiche interne, le quali, pur guidate da criteri meritocratici e metodi selettivi tipici del pubblico concorso, costituiscono comunque fisiologico sviluppo del rapporto di lavoro con esclusione di effetti novativi. In tali procedure le posizioni rimangono di diritto soggettivo, e gli atti, di competenza dell'amministrazione, meri atti "datoriali", con conseguente devoluzione al G.O. delle relative controversie.

Sez. III, 18.02.2019, n. 262 (Pres. Burzichelli, Est. Trebastoni)

L'organo di amministrazione attiva che interviene a conclusione del procedimento diretto alla concessione dell'equo indennizzo

può esprimere il proprio giudizio finale facendo proprio, o con rinvio “*ob relationem*”, al parere espresso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio. Una motivazione specifica e puntuale è quindi dovuta nei soli casi in cui l’Amministrazione, in base a elementi di cui disponga e che non siano stati vagliati dal Comitato, ovvero in presenza di evidenti omissioni e violazioni delle regole procedurali, ritenga di non poter aderire al parere del predetto consesso.

Sez. III, 12.03.2019, n. 519 (Pres. Burzichelli, Est. Spampinato)

La funzione attribuita al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio è diversa da quella assegnata alle Commissioni Mediche Ospedaliere, giacché non si configura come mera revisione del loro precedente giudizio sanitario, ma si fonda su ulteriori profili. Compito della Commissione è solo la diagnosi sull’infermità, l’indicazione della categoria, il giudizio di idoneità al servizio, mentre spetta al Comitato accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio e al rapporto causale tra i fatti e l’infermità e pronunciarsi con parere motivato sulla dipendenza dell’infermità da causa di servizio.

Sez. III, 12.03.2019, n. 520 (Pres. Burzichelli, Est. Leggio)

In tema di rimborso delle spese legali sostenute da un dipendente pubblico in un procedimento giudiziario avente ad oggetto falli attinenti a compiti istituzionali, conclusosi con una sentenza o un provvedimento che ne escluda la responsabilità, il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato, previsto all'art. 18 del decreto legge n. 67/1997, si riferisce ai presupposti giuridici della pretesa al rimborso nell'ambito dell'intera vicenda processuale che lo ha interessato.

Sez. III, 14.03.2019, n. 551 (Pres. Burzichelli, Est. Trebastoni)

Spetta al lavoratore, *ex art. 2697 c.c.* fornire la prova, ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro, della molteplicità dei comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio, dell'evento lesivo della salute o della personalità dipendente, del nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore, nonché la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio.

Sez. I, 08.04.2019, n. 743 (Pres. Savasta, Est. Gatto Costantino)

La pacifica sindacabilità astratta della motivazione del recesso dell'Amministrazione dal rapporto di lavoro con un dipendente nel periodo di prova, non esclude che spetti comunque al lavoratore ricorrente fornire validi elementi di prova circa l'intento discriminatorio. Infatti, in tema di pubblico impiego privatizzato, l'obbligo - imposto dalle parti collettive alle amministrazioni - di motivare il recesso intimato durante il periodo di prova, in quanto finalizzato a consentire la verificabilità giudiziale della coerenza delle ragioni del recesso rispetto alla finalità della prova e all'effettivo andamento della prova stessa, non porta ad omologare il predetto recesso al licenziamento disciplinare, anche ove fondato sull'assenza di diligenza nell'esecuzione della prestazione, poiché tale mancanza ben può essere valorizzata al solo fine di giustificare il giudizio negativo sull'esperimento; né l'obbligo in parola incide sulla ripartizione degli oneri probatori, spettando comunque al lavoratore dimostrare il perseguimento di finalità discriminatorie o altrimenti illecite o la contraddizione tra recesso e funzione dell'esperimento medesimo.

Sez. II, 17.04.2019, n. 832 (Pres. Brugaletta, Est. Cabrini)

I vincitori di un concorso a posti di pubblico impiego non hanno un diritto soggettivo ed incondizionato alla nomina, poiché

l'Amministrazione ha sempre il potere di non procedere alla nomina stessa (ovvero all'assunzione in servizio) tutte le volte che sia venuta meno la necessità o la convenienza della copertura del posto, in presenza di valide e motivate ragioni di pubblico interesse.

Sez. III, 30.05.2019, n. 1340 (Pres. Est. Burzichelli)

Ai fini del riconoscimento della causa di servizio devono essere allegati e documentati specifici episodi di servizio risultati particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d'istituto, come tali idonei ad incidere in maniera determinante sul manifestarsi delle infermità evidenziate, quantomeno sul piano concausale, non rilevando, di contro, circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa.

Sez. I, 10.06.2019 n. 1413 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

I vizi di composizione degli organi collegiali costituiscono vizio di incompetenza dell'organo che, ove accertato, ha carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione di merito. Infatti, è principio generale del processo amministrativo che

l'accoglimento di un vizio-motivo di incompetenza dell'organo che ha provveduto è, intrinsecamente e necessariamente, assorbente di ogni altro vizio-motivo dedotto nel ricorso; giacché tale vizio accolto, per la sua stessa natura, inficia tutti gli atti successivi, che inevitabilmente dovranno essere reiterati dall'organo competente (o, se si tratti di un collegio, da quello correttamente costituito), e ciò, ovviamente, senza che la successiva attività, cognitiva e valutativa, di quest'ultimo possa in alcun modo risultare pregiudicata (nel senso, etimologico, di "pre-giudicata") da quella in precedenza svolta dall'organo incompetente.

Sez. III, 14.06.2019, n. 1486 (Pres. Est. Burzichelli)

L'art. 10-bis della L. n. 241 del 1990 non trova applicazione nel procedimento per il riconoscimento dell'equo indennizzo per infermità dipendenti da causa di servizio, essendo detto procedimento disciplinato analiticamente dal D.P.R. n. 461 del 2001, con prevalenza della disciplina speciale su quella generale contenuta nella legge sul procedimento amministrativo, e anche perché l'ultimo periodo del medesimo art. 10-bis della L. n. 241 del 1990, che regola l'invocato preavviso di rigetto, statuisce che tale istituto non si applica ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale e, quindi, anche ai

procedimenti volti a conseguire il riconoscimento dell'equo indennizzo per infermità dipendenti da causa di servizio.

Sez. III, 18.07.2019, n. 1795 (Pres. Burzichelli, Est. Spampinato)

In materia di esami per l'abilitazione all'insegnamento l'art. 2, comma 4, della L. n. 124/1999 prescrive il requisito della prestazione di servizio effettivo di insegnamento, con l'esclusione perciò di ogni servizio che non sia tale. Risulta evidente, pertanto, che occorre un servizio di effettivo insegnamento, che si deve riferire a insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o a classi di concorso. Tale requisito non sussiste con riferimento all'attività di insegnante nel doposcuola, non essendovi al caso un insegnamento corrispondente a posto di ruolo.

Sez. I, 30.07.2019, n. 1930 (Pres. Savasta, Est. Boscarino)

Il conferimento, da parte di un ente pubblico, di un incarico a un professionista non inserito nella struttura organica dell'ente medesimo costituisce espressione non già di una potestà amministrativa, bensì di semplice autonomia privata, ed è funzionale all'instaurazione di un rapporto di c.d. 'parasubordinazione' - da ricondurre pur sempre al lavoro autonomo - anche nella ipotesi in cui la collaborazione assuma

carattere continuativo, ed il professionista riceva direttive ed istruzioni dall'ente, con conseguente attribuzione della controversia alla cognizione del giudice ordinario. Ne deriva, quanto alla fase anteriore alla costituzione del rapporto privatistico di lavoro autonomo, che a fronte dell'eventuale assenza o illegittimità del procedimento selettivo si pone una individuazione del contraente anch'essa permeata dei caratteri della vicenda soltanto privatistica, cosicché i privati possono invocare tutela delle proprie situazioni soggettive (quand'anche qualificabili non come diritti soggettivi perfetti, ma come interessi legittimi di diritto privato, così come avviene in tema di offerta o promessa al pubblico) dinanzi al giudice ordinario, restando la pubblica amministrazione soggetta ai soli principi di imparzialità e buon andamento, ex art. 97 Cost., in una determinazione che ben potrebbe essere assunta da un privato committente.

Sez. IV, 05.08.2019, n. 1956 (Pres. Iannini, Est. Francola)

In materia di stabilizzazione dei precari va affermata la giurisdizione del Giudice amministrativo, dovendosi considerare la stabilizzazione dei precari di cui alla cd. Legge Madia una procedura volta all'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione.

Sez. II, 07.08.2019, n. 1976 (Pres. Brugaletta, Est. Barone)

Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa ad una procedura concorsuale volta al conferimento di incarichi ex art. 7, comma 6 del D.lgs. n. 165 del 2001, assegnati ad esperti, mediante contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, per far fronte alle medesime esigenze cui ordinariamente sono preordinati i lavoratori subordinati della p.a. Vale infatti un'interpretazione estensiva della nozione di assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni fatta propria dall' art. 63 comma 4 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella quale debbono ritenersi incluse non soltanto le procedure concorsuali volte all'assunzione di lavoratori subordinati, ma anche quelle aventi specificamente ad oggetto il conferimento di incarichi ex art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 165 del 2001.

Sez. II, 11.09.2019, n. 2134 (Pres. Brugaletta, Est. Cabrini)

L'iscrizione nelle liste dei lavoratori protetti e la permanenza in esse, non comportando alcun apprezzamento discrezionale neppure sul piano tecnico, né l'esercizio di un potere da parte della p.a., costituiscono oggetto di diritti soggettivi dei privati, la cognizione dei quali spetta alla giurisdizione del giudice ordinario. Anche laddove l'Amministrazione eserciti i propri

poteri di autotutela in riferimento agli avviamenti già disposti, la posizione sostanziale del lavoratore avviato non muta la propria consistenza di diritto soggettivo perfetto, trovando la domanda giudiziale di annullamento del ricorrente il proprio presupposto pur sempre nel diritto soggettivo all'iscrizione negli elenchi nonché all'assunzione obbligatoria.

Sez. III, 16.09.2019, n. 2185 (Pres. Savasta, Est. Gatto Costantino)

Nell'ambito di un concorso per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione, la riserva prevista in favore delle categorie protette di cui all'art. 12 comma 4 l. 2 aprile 1968 n. 482, è operante anche quando il concorso è stato bandito per la copertura di uno solo tra i più posti vacanti esistenti nella pianta organica per la stessa qualifica, e ciò per la considerazione che le riserve vanno calcolate sul numero dei posti di organico e non sul numero di quelli messi a concorso.

Sez. IV, 21.10.2019, n. 2461 (Pres. Iannini, Est. Bruno)

Il danno ingiusto coincide con la ritardata assunzione in servizio; il relativo risarcimento però non può corrispondere integralmente con le retribuzioni perse nel corrispondente periodo, e ciò per la semplice ragione che la parte non ha espletato attività lavorativa a favore dell'ente; mentre la corresponsione dell'intera

retribuzione presuppone sempre l'avvenuto espletamento sinallagmatico della prestazione lavorativa.

Sez. IV, 23.12.2019 n. 3043 (Pres. Iannini, Est. Cumin)

Nessuna norma riconosce all'INAIL il potere autoritativo di stabilire, con effetti incidenti sulla sfera giuridica del professionista, quale sia il titolo necessario per lo svolgimento dell'attività di progettazione di cui si tratta. Ne consegue che la situazione giuridica soggettiva di cui il ricorrente chiede tutela non ha la consistenza di interesse legittimo. Ne consegue che la relativa controversia esula dall'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando semmai nella sfera della giurisdizione del giudice ordinario.

SILENZIO DELLE AMMINISTRAZIONI

Sez. I, 11.01.2019, n. 33 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

Va dichiarato inammissibile un ricorso proposto ai sensi dell'art. 117 c.p.a., per ottenere: a) l'accertamento dell'inottemperanza di un Comune rispetto all'obbligo di comunicare al Ministero della Giustizia un valido indirizzo di posta elettronica certificata ove ricevere le comunicazioni e le notificazioni, al fine di farlo inserire nell'apposito elenco di cui all'art. 16, comma 12, del

D.L. 179/2012; b) l'accertamento della fondatezza della predetta istanza presentata nei confronti del medesimo Comune, con la conseguente condanna per l'amministrazione inadempiente a provvedere entro un termine non superiore a giorni trenta e con contestuale nomina di un commissario *ad acta* in caso di perdurante inadempimento.

Infatti, dalla normativa suindicata emerge che l'istanza tendente ad ottenere la comunicazione da parte delle PP.AA. al Ministero della Giustizia del suddetto valido indirizzo di posta elettronica certificata, non ha ad oggetto l'emissione di un provvedimento amministrativo che costituisce espressione di un pubblico potere, ma un comportamento dell'Amministrazione ossia la "comunicazione" della PEC al Ministero della Giustizia; sicché, a prescindere da qualsiasi ulteriore valutazione, nel caso, non può essere utilmente esperita l'azione sul silenzio della detta Amministrazione, ai sensi dell'art. 31 c.p.a.

Sez. I, 21.02.2019, n. 292 (Pres. Savasta, Est. La Greca)

Il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione, previsto dal d.lgs. n. 104 del 2010, art. 117, quale strumento processuale di tutela contro l'inerzia della stessa p.a., non fonda bensì presuppone la giurisdizione del giudice amministrativo sulla pretesa sostanziale alla quale si riferisce la dedotta inerzia,

non determinando una ulteriore ipotesi di giurisdizione esclusiva di detto giudice, per cui è alla natura di tale pretesa che occorre avere riguardo ai fini del riparto della giurisdizione.



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA
SEZIONE DI CATANIA

Decreto n. 5/2020

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 6, co. 8, l. 27 aprile 1982, n. 186, che - nell'ambito dei Tribunali divisi in sezioni - attribuisce al Presidente la competenza ad adottare il decreto di assegnazione dei Magistrati alle Sezioni interne, in base ai criteri fissati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;

VISTI gli artt. 16 e 17 della delibera assunta in data 18 gennaio 2013 dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, recante "Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficientamento della Giustizia Amministrativa", secondo il quale la detta ripartizione deve essere operata annualmente, previo interpello, tenendo conto dei limiti numerici e di permanenza minima e massima previsti, dell'esigenza di garantire la prescritta continuità degli orientamenti giurisprudenziali sezionali e dell'equilibrata composizione delle sezioni;

VISTO l'art. 18 della delibera assunta in data 18 gennaio 2013 dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, recante "Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficientamento della Giustizia Amministrativa", secondo il quale l'assegnazione dei Magistrati trasferiti da altre sedi deve essere operata secondo le preferenze espresse e in ordine di anzianità di ruolo;

VISTI il Decreto Presidenziale n. 79/18 relativo alla composizione delle Sezioni interne di questa Sede;

VISTO il DPCS del 5.12.2019, n. 304, con il quale sono stati trasferiti presso questa Sede i Signori Magistrati Consigliere La Greca Giuseppe e Referendario Dato Giovanni Giuseppe Antonio e ad altra sede il Consigliere Dauno Fabio Glauco Trebastoni;

VISTO il DPCS del 20.1.2020 n.15, il quale stabilisce la decorrenza del trasferimento del Referendario Giovanni Dato dal giorno 15 febbraio 2020;

VISTO il DPCS del 17.1.2020 n. 14, con il quale, in quanto vincitori di concorso, sono stati assegnati presso questa Sede i Signori Magistrati Referendari Accolla Salvatore e Caminiti Emanuele, a far data dal 1° febbraio 2020;

VISTO l'esito dell'interpello prot. n. 22/20 inoltrato ai Magistrati per esprimere le preferenze in ordine all'assegnazione alle Sezioni interne;

RITENUTO che, all'esito dell'interpello, quale scelta prioritaria, hanno chiesto di essere assegnati ad altra Sezione il Cons. Maria Stella Boscarino (Terza Sezione), Cons. Gustavo Giovanni Rosario Cumin (Terza Sezione) e Ref. Maurizio Antonio Pasquale Francola (Seconda Sezione);

RITENUTO che può essere accolta, in considerazione del periodo di permanenza nella Sezione attuale, la sola domanda del Cons. Gustavo Giovanni Rosario Cumin, mentre, per lo stesso motivo, va disposto il trasferimento d'ufficio del Primo Referendario Francesco Elefante;

RITENUTO che siffatti movimenti e le disponente assegnazioni, unitamente all'imminente trasferimento al Consiglio di Stato del Cons. Maria Stella Boscarino, garantiscono la necessaria rotazione stabilita dalle disposizioni in premessa, sicché appare opportuno modificare l'attuale composizione delle Sezioni interne nel modo di seguito rappresentato;

SENTITI i Presidenti delle Sezioni interne;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto

DECRETA

Art.1

A decorrere dal 15.2.2020 la composizione delle quattro Sezioni interne della Sezione staccata di Catania del T.A.R. della Sicilia è la seguente:

PRIMA SEZIONE

Pancrazio Maria Savasta	Presidente
Maria Stella Boscarino	Consigliere
Giuseppe La Greca	Consigliere
Giuseppina Alessandra Sidoti	Primo Referendario
Giovanni Giuseppe Antonio Dato	Referendario

SEZIONE SECONDA

Francesco Brugaletta	Presidente
Federica Cabrini	Consigliere
Agnese Anna Barone	Consigliere
Salvatore Accolla	Referendario (con decorrenza dall'1.2.2020)

TERZA SEZIONE

Daniele Burzichelli	Presidente
Giuseppa Leggio	Consigliere
Diego Spampinato	Consigliere
Gustavo Giovanni Rosario Cumin	Consigliere
Francesco Elefante	Primo Referendario

QUARTA SEZIONE

Giovanni Iannini	Presidente
Francesco Bruno	Consigliere
Maurizio Antonio Pasquale Francola	Referendario
Emanuele Caminiti	Referendario (con decorrenza dall'1.2.2020)
Catania, 23.1.2020	

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Pancrazio Savasta

Depositato in Segreteria il 23.1.2020

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to D.ssa Maria Letizia Pittari



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA
SEZIONE STACCATA DI CATANIA

Decreto n. 6/2020

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 13, co. 1, n. 6), L. 27 aprile 1982, n. 186, che attribuisce al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa la competenza a individuare criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei Tribunali divisi in sezioni;

VISTO l'art. 2 della delibera 18 gennaio 2013 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, recante "Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficientamento della Giustizia Amministrativa", secondo il quale all'inizio di ciascun anno il Presidente della Sezione Staccata effettua la ripartizione delle materie tra le sezioni interne "secondo criteri di omogeneità e connessione, nonché armonizzando, sul piano qualitativo e quantitativo, il carico di lavoro complessivamente attribuito alle diverse sezioni;

VISTO il decreto n. 78/18, recante la disciplina della ripartizione delle materie tra le sezioni interne della Sezione Staccata di Catania del T.A.R. della Sicilia;

CONSIDERATO che appare necessario operare ulteriori modifiche al vigente riparto di materie, al fine di consentire il tendenziale equilibrio del carico di lavoro complessivamente attribuito alle diverse sezioni interne, tenuto conto anche delle pendenze complessive di ciascuna sezione;

CONSIDERATO che, alla stregua del costante e pacifico orientamento giurisprudenziale e dottrinario, tutte le norme sopravvenute sono immediatamente applicabili ai giudizi in corso, salvo espressa disposizione normativa che, nella materia di cui trattasi, manca;

RITENUTO, conseguentemente, che risulta confermata la possibilità di disposizioni intertemporali per disciplinare l'applicazione immediata della nuova ripartizione di materie tra le sezioni interne anche ai giudizi in corso, ispirate al principio secondo il quale la trattazione del giudizio dovrà avvenire presso la sezione competente al momento dell'adozione del decreto di fissazione dell'udienza di discussione.

DECRETA

Art. 1

La ripartizione per materie dei ricorsi tra le quattro sezioni interne della Sezione Staccata di Catania del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia è stabilita così come di seguito disposto fino al 31 dicembre 2020 e, comunque, sino alla data di eventuale modifica mediante apposito Decreto Presidenziale con la precisazione che vengono evidenziate in grassetto le modifiche della ripartizione delle materie rispetto a quelle previgenti:

SEZIONE PRIMA

CONTRATTI

Contratti pubblici di appalti o concessioni relativi a opere o lavori affidati da qualsiasi soggetto pubblico o privato, tenuto all'applicazione delle regole della evidenza pubblica;

Contratti pubblici di appalto e concessione di servizi affidati da amministrazioni ed enti con sede negli ambiti provinciali di Enna e Siracusa;

Incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative connesse ai predetti contratti di opere o servizi;

ATTIVITÀ E PRESTAZIONI DELLA P.A.

- Istruzione universitaria (attività e servizi resi dalle università);
- Misure di contrasto alla criminalità organizzata, autonomamente impuguate;
- Protezione civile;
- Polizia amministrativa;
- Viabilità;
- Pubblica sicurezza;

URBANISTICA ED EDILIZIA

Strumenti urbanistici e attività edilizia in genere (piani regolatori, piani per l'edilizia economica e popolare, programmi costruttivi, concessioni, autorizzazioni e altri titoli edilizi, oneri di urbanizzazione costo di costruzione, misure repressive dell'abusivismo edilizio, atti connessi del

procedimento relativi alla tutela dei beni paesaggistici e dei beni culturali, ecc.), negli ambiti provinciali di Enna e Siracusa;

controversie concernenti ogni altro aspetto dell'uso del territorio nei predetti ambiti provinciali;

ATTIVITÀ, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA P.A.

- Formazione, modifica ed estinzione di organi istituzionali (individuali e collegiali) dello Stato, della Regione e degli altri enti pubblici comprese le università), nonché dei soggetti gestori di pubblici servizi, e relativi rapporti di servizio onorario dei titolari di tali organi;

- Attività, organizzazione e funzionamento delle amministrazioni statali, della Regione, di enti pubblici regionali e ultraregionali, di enti locali e consorzi di società concessionarie di servizi pubblici (ivi compresi i bilanci);

- Costituzione, modifica o soppressione di società ed enti pubblici;

- Rapporti di servizio a carattere onorario;

ATTIVITÀ ECONOMICHE

- Vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare;

- Editoria;

- Telecomunicazioni e radiotelevisione;

- Agricoltura e Artigianato;

- Turismo;

- Caccia e pesca;

- Adozione, modifica e revoca delle autorizzazioni per impianti per uso industriale di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico);

Provvedimenti, di competenza della Sezione Staccata, concernenti la prospezione, la ricerca, la coltivazione, il trasporto e lo stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche regionali, ai sensi della direttiva 94/22/CE;

- Adozione, modifica e revoca delle autorizzazioni per l'apertura di strutture di vendita nelle province di Enna e Siracusa.
- Professioni e mestieri (abilitazione, iscrizione in albi, anche fiduciari delle Amministrazioni, ove autonomamente impugnati, ecc.) e relativa disciplina;

PUBBLICO IMPIEGO

- Pubblico impiego non contrattualizzato relativo al personale civile, compresi i relativi provvedimenti concorsuali di accesso;

ELEZIONI

- Contenzioso elettorale della Regione, delle province e per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali dei comuni già capoluogo di provincia;

OTTEMPERANZA EX ART. 112 C.P.A.

- Provvedimenti emessi dalla Sezione (ancorché la materia non sia più di competenza della Sezione);
- Tutti i provvedimenti diversi, secondo il criterio di rotazione con le altre Sezioni. Tale criterio può essere derogato solo in presenza di ricorsi *ictu oculi* connessi, presentati contestualmente, ovvero debitamente segnalati dai ricorrenti.

In tal caso, al fine di rendere omogenea l'assegnazione, la stessa manterrà il criterio quantitativo, mediante assegnazione di un uguale numero di ricorsi, sempre a rotazione.

SEZIONE SECONDA

CONTRATTI

Contratti pubblici di fornitura di beni;

Incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative connesse ai predetti contratti di fornitura;

ATTIVITÀ E PRESTAZIONI DELLA P.A.

Formazione professionale;

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ E ALTRI

PROCEDIMENTI ABLATORI

Dichiarazioni di pubblica utilità, espropriazioni e occupazioni di urgenza per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, anche disposte in favore di soggetti privati;

Requisizioni;

Imposizioni di servitù pubbliche;

ATTIVITÀ ECONOMICHE

Industria, commercio e relative attività ausiliarie (servizi di pubblicità, ecc.), salva la competenza di altre sezioni;

Cave e miniere,

Impianti distribuzione di carburante;

Distribuzione e vendita di generi di monopolio;

Adozione, modifica e revoca delle autorizzazioni per l'apertura di strutture di vendita nella provincia di Messina

URBANISTICA ED EDILIZIA

Strumenti urbanistici e attività edilizia in genere (piani regolatori, piani per l'edilizia economica e popolare, programmi costruttivi, concessioni, autorizzazioni e altri titoli edilizi, oneri di urbanizzazione costo di costruzione, misure repressive dell'abusivismo edilizio, atti connessi del procedimento relativi alla tutela dei beni paesaggistici e dei beni culturali, ecc.) nell'ambito provinciale di **Messina**;

controversie concernenti ogni altro aspetto dell'uso del territorio nel predetto ambito provinciale;

AMBIENTE – BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI

Tutela dell'ambiente;

Tutela dei beni paesaggistici e dei beni culturali, limitatamente alle sanzioni applicate.

PUBBLICO IMPIEGO

Controversie in materia di rapporto di lavoro contrattualizzato, ancora devolute alla giurisdizione del G.A., alle dipendenze dello Stato, della Regione e degli altri enti locali, nonché alle dipendenze di altri enti e soggetti pubblici, non attribuite alla competenza di altre sezioni;

Procedimenti concorsuali di accesso al pubblico impiego contrattualizzato, non attribuite alla competenza di altre sezioni;

RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO CON LE P.A.

Incarichi e convenzioni per collaborazioni esterne continuative e occasionali, a eccezione di quelle con gli enti del Servizio Sanitario Regionale.

ELEZIONI

Contenzioso elettorale dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

OTTEMPERANZA EX ART. 112 C.P.A.

Provvedimenti emessi dalla Sezione (ancorché la materia non sia più di competenza della Sezione);

Tutti i provvedimenti diversi, secondo il criterio di rotazione con le altre Sezioni. Tale criterio può essere derogato solo in presenza di ricorsi icu oculi connessi, presentati contestualmente, ovvero debitamente segnalati dai ricorrenti.

In tal caso, al fine di rendere omogenea l'assegnazione, la stessa manterrà il criterio quantitativo, mediante assegnazione di un uguale numero di ricorsi, sempre a rotazione.

SEZIONE TERZA

CONTRATTI

Contratti pubblici di appalto e concessione di servizi affidati da amministrazioni ed enti con sede nell'ambito provinciale di Catania;

Incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative connesse ai predetti contratti di servizi;

ATTIVITÀ E PRESTAZIONI DELLA P.A.

Gestione portuale e aeroportuale;

Affari tributari, determinazione di tributi, tariffe e oneri locali (ivi comprese le tasse e tariffe relative ai servizi ambientali);

Pubblica istruzione, comprese le abilitazioni all'insegnamento, esclusa quella universitaria;

Servizio militare (volontario e di leva) e servizio civile nazionale;

Servizi sociali, servizi socio-assistenziali (ivi compresi quelli del settore scolastico) e volontariato;

ATTIVITÀ ECONOMICHE

Trasporti pubblici di linea e materie connesse (determinazione di tariffe, ecc.)

Trasporto di persone e di cose in servizio da piazza, autonoleggio;

Adozione, modifica e revoca delle autorizzazioni per l'apertura di strutture di vendita nella provincia di Catania.

URBANISTICA ED EDILIZIA

Strumenti urbanistici e attività edilizia in genere (piani regolatori, piani per l'edilizia economica e popolare, programmi costruttivi, concessioni, autorizzazioni e altri titoli edilizi, oneri di urbanizzazione costo di costruzione, misure repressive dell'abusivismo edilizio, atti connessi del procedimento relativi alla tutela dei beni paesaggistici e dei beni culturali, ecc.) nell'ambito provinciale di Catania;

controversie concernenti ogni altro aspetto dell'uso del territorio nel predetto ambito provinciale;

PUBBLICO IMPIEGO

Pubblico impiego non contrattualizzato relativo al personale militare e militarizzato, compresi i relativi procedimenti concorsuali di accesso;

ELEZIONI

Contenzioso elettorale dei comuni con popolazione da 10.000 a 20.000 abitanti;

VARIE

Demanio e patrimonio dello Stato, della Regione e degli altri enti pubblici, e relative concessioni e autorizzazioni;

Gestione del patrimonio di edilizia economica e popolare;

Privatizzazione o dismissione di imprese o beni pubblici;

OTTEMPERANZA EX ART. 112 C.P.A.

Provvedimenti emessi dalla Sezione (ancorché la materia non sia più di competenza della Sezione);

Tutti i provvedimenti diversi, secondo il criterio di rotazione con le altre Sezioni. Tale criterio può essere derogato solo in presenza di ricorsi icu oculi connessi, presentati contestualmente, ovvero debitamente segnalati dai ricorrenti.

In tal caso, al fine di rendere omogenea l'assegnazione, la stessa manterrà il criterio quantitativo, mediante assegnazione di un uguale numero di ricorsi, sempre a rotazione.

SEZIONE QUARTA

CONTRATTI

Contratti pubblici di appalto e concessione di servizi affidati da amministrazioni ed enti con sede nell'ambito provinciale di Messina e Ragusa;

Incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative connesse ai predetti contratti di servizi;

ATTIVITÀ E PRESTAZIONI DELLA P.A.

Attività e prestazioni rese dal servizio sanitario nazionale (ivi compreso quello farmaceutico);

Igiene pubblica (igiene degli alimenti e delle bevande, polizia veterinaria, provvedimenti ex art. 50, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000, ecc.);

Immigrazione e concessione della cittadinanza;

Sport, giochi e scommesse relative ad attività sportive;

ATTIVITÀ ECONOMICHE

Contributi e finanziamenti;

Fondi strutturali comunitari e loro programmazione e attuazione attraverso i P.O.N., i P.O.R., i P.I.T., ecc.;

Adozione, modifica e revoca delle autorizzazioni per l'apertura di strutture di vendita nelle province di Ragusa.

URBANISTICA ED EDILIZIA

Strumenti urbanistici e attività edilizia in genere (piani regolatori, piani per l'edilizia economica e popolare, programmi costruttivi, concessioni,

autorizzazioni e altri titoli edilizi, oneri di urbanizzazione costo di costruzione, misure repressive dell'abusivismo edilizio, ecc.) nell'ambito provinciale di Ragusa;

controversie concernenti ogni altro aspetto dell'uso del territorio nel predetto ambito provinciale;

PUBBLICO IMPIEGO

Controversie in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti del comparto sanitario ancora attribuite alla giurisdizione del G.A.;

Procedimenti concorsuali di accesso al pubblico impiego contrattualizzato nell'ambito del S.S.N.;

RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO CON LE P.A.

Incarichi e convenzioni con gli enti del Servizio Sanitario Regionale;

ELEZIONI

Contenzioso elettorale dei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;

OTTEMPERANZA EX ART. 112 C.P.A.

Provvedimenti emessi dalla Sezione (ancorché la materia non sia più di competenza della Sezione.

Tutti i provvedimenti diversi, secondo il criterio di rotazione con le altre Sezioni. Tale criterio può essere derogato solo in presenza di ricorsi icu oculi connessi, presentati contestualmente, ovvero debitamente segnalati dai ricorrenti.

In tal caso, al fine di rendere omogenea l'assegnazione, la stessa manterrà il criterio quantitativo, mediante assegnazione di un uguale numero di ricorsi, sempre a rotazione.

Art. 2

I ricorsi concernenti materie o sub-materie non espressamente indicate saranno assegnati in base al criterio residuale della maggiore analogia di tali materie o sub-materie con quelle espressamente previste e ripartite in base al precedente art. 1.

I ricorsi concernenti contestualmente due o più materie o sub-materie, anche in ragione della eventuale pluralità di atti impugnati, saranno assegnati alla sezione competente per la materia o sub-materia che sotto l'aspetto logico e giuridico appare prevalente o principale e/o pregiudiziale, con riferimento al contenuto dell'atto impugnato e/o al potere esercitato.

In mancanza, i ricorsi verranno assegnati alla Sezione competente per il ricorso più datato.

In nessun caso l'assegnazione potrà essere operata in ragione della prospettazione, della tipologia delle censure dedotte e/o in ragione delle difese delle parti.

Art. 3

All'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni interne, in attuazione dei criteri di ripartizione indicati dal precedente art. 1, provvede, secondo le vigenti disposizioni formalizzate nel SIGA, il Presidente della Sezione Staccata o, in caso di assenza o impedimento, gradatamente, i Presidenti delle altre Sezioni interne.

Nei casi in cui venga proposta istanza di decreto cautelare ante causam o monocratico, le relative istanze dovranno essere segnalate dall'Ufficio ricezione, rispettivamente, al Presidente della Sezione Staccata e alle Segreterie delle Sezioni competenti, immediatamente e con precedenza assoluta rispetto agli altri ricorsi depositati nello stesso giorno.

Art. 4

Nei casi in cui (prima dell'emanazione di qualunque ordinanza collegiale istruttoria o cautelare, o di sentenza parziale) il Presidente della Sezione interna o i difensori delle parti deducano motivatamente l'erroneità dell'assegnazione, chiedendo l'assegnazione e il contestuale trasferimento del ricorso ad altra sezione, il Presidente della Sezione Staccata provvederà secondo le modalità previste dal SIGA.

Alla modifica dell'assegnazione, con contestuale trasferimento del ricorso ad altra sezione, il Presidente della Sezione Staccata potrà provvedere (nei modi indicati al precedente comma) d'ufficio, direttamente o su segnalazione degli uffici di segreteria, sempreché non sia intervenuto alcun provvedimento istruttorio, parziale o cautelare.

L'erroneità dell'assegnazione di un ricorso a una sezione interna potrà essere rilevata, sia dai difensori delle parti che dal Presidente della Sezione stessa, anche al momento della prima trattazione collegiale. In tal caso la relativa deduzione sarà formulata nel verbale, con l'indicazione della materia di quale materia si tratti e quale sia la sezione interna ritenuta competente, disponendo contestualmente l'invio di copia del verbale al Presidente della Sezione Staccata affinché si pronunzi.

Successivamente all'emanazione di uno dei provvedimenti di cui al comma secondo, il trasferimento di uno o più ricorsi alla Sezione effettivamente

competente potrà essere disposto dal presidente della Sezione Staccata soltanto nelle ipotesi di connessione di due o più ricorsi pendenti innanzi a sezioni diverse.

Art. 5

Il presente decreto, in ragione delle prossime modifiche nell'organico, entrerà in vigore dall'1.2.2020.

La ripartizione stabilita agli articoli precedenti è efficace dalla predetta data, fermo restando tutte le assegnazioni già intervenute e i fascicoli già trattati e non definiti dalle Sezioni, che, pertanto, resteranno assegnati alle stesse fino alla definizione del giudizio.

In ragione della diversa ripartizione delle materie verranno verificati i flussi in entrata, al fine di disporre eventuali opportune variazioni nel corso dell'anno.

I ricorsi per i quali, ai sensi dell'art. 105 c.p.a., è stata rimessa la causa con rinvio dal C.G.A. per la Sicilia a questo Tribunale sono assegnati automaticamente alla Sezione subito successiva a quella che ha adottato la decisione riformata, mentre quelli della Quarta sono attribuiti alla Prima Sezione.

Nell'ipotesi in cui, comunque, in considerazione della rotazione dei Magistrati nelle Sezioni, in quella di destinazione non vi sia un numero di almeno tre componenti diversi da quelli originari, il Presidente del Tribunale, o in sua assenza o impedimento, gradatamente i Presidenti delle Sezioni successive, procederanno con apposito Decreto alla individuazione di ulteriori Magistrati per la composizione del Collegio giudicante, in maniera da garantire l'estraneità dal giudizio originario di ciascuno dei componenti.

Art. 6

La Segreteria Affari Generali e del Personale è incaricata di comunicare il presente decreto ai Presidenti delle Sezioni interne e a tutti gli altri magistrati, nonché all'Ufficio ricezione ricorsi, all'Ufficio ricezione atti e ai Direttori di Segreteria delle Sezioni interne, nonché alla Sede di Palermo del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia.

Il predetto Ufficio è incaricato di rendere noto al pubblico il presente decreto mediante affissione immediata all'albo della Sezione Staccata, nella sala avvocati, nonché mediante pubblicazione sul sito internet della Giustizia Amministrativa.

Catania, 23.1.2020

Il Presidente

F.to (Dr. Pancrazio Maria Savasta)

Depositato in Segreteria il 23.1.2020

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to D.ssa Maria Letizia Pittari

CALENDARIO CAMERE DI CONSIGLIO E UDIENZE ANNO 2020

mesi	2020								Udienze Straordinarie	
	Prima		Seconda		Terza		Quarta			
	c.c.- ud.		c.c. - ud.		c.c. - ud.		c.c. - ud.			
Gen.	16	30	15	29	15	29	16	30		
Feb.	13	27	12	26	12	26	13	27		
Mar.	12	26	11	25	11	25	12	26	09	23
Apr.	9	23	8	22	8	22	9	23		
Mag.	14	28	13	27	13	27	14	28	11	25
Giu.	11	25	10	24	10	24	11	25	08	22
Lug.	16	*23		15		15	16	*23	13	
Ago.										
Set.	17		*16	30	*16	30	17		14	
Ott.	8	22	7	21	7	21	8	22	05	19
Nov.	5	19	4	18	4	18	5	19	16	
Dic.	3	17	2	16	2	16	3	17		

(*) Solo Camera di consiglio ore 9.00

Ore 9,00 Ud.- Ore 10,00 CC.

Uds ore 9,00


DATI STATISTICI

Tribunali Amministrativi Regionali

Prospetto riepilogativo - Anno 2018

Tabella "A"

Sede	Ricorsi pendenti al 31.12.2017	Ricorsi definiti				Ricorsi pervenuti	Ricorsi definiti				Totale	Ricorsi pendenti al 31.12.2018	
		con sent.	con sent. breve	con dec. decis.	con altri provv.ti		con sent.	con sent. breve	con dec. decis.	con altri provv.ti			
TAR ABRUZZO L'AQUILA	2.179	401	27	128	55	530	415	271	35	30	32	371	2.222
TAR ABRUZZO PESCARA - Sezione st.	479	684	49	62	17	593	684	49	62	17	812	1.143	
TAR BASILICATA POTENZA	1.379	1.738	1.533	341	650	1.738	1.533	341	650	71	2.595	3.260	
TAR CALABRIA CATANZARO	4.295	653	540	68	325	1.777	653	540	68	325	1.944	1.777	
TAR CALABRIA REGGIO CALABRIA - Sez.st.	2.146	5.256	5.863	532	2.047	197	5.256	5.863	532	2.047	8.639	15.585	
TAR CAMPANIA NAPOLI	19.015	2.011	1.172	313	1.248	93	2.011	1.172	313	1.248	93	2.826	7.114
TAR CAMPANIA SALERNO - Sez.st.	7.805	1.000	740	215	422	15	1.000	740	215	422	15	1.392	2.766
TAR EMILIA-ROMAGNA BOLOGNA	3.216	321	265	53	86	12	321	265	53	86	12	416	497
TAR EMILIA-ROMAGNA PARMA - Sez.st.	594	396	223	127	32	5	396	223	127	32	5	387	453
TAR FRUIILI-VENEZIA GIULIA TRIESTE	445	798	371	147	303	24	798	371	147	303	24	845	2.842
TAR LAZIO LATINA - Sezione staccata	2.933	15.527	7.641	1.819	6.536	523	15.527	7.641	1.819	6.536	523	16.519	53.099
TAR LAZIO ROMA	54.422	877	756	124	208	21	877	756	124	208	21	1.109	2.741
TAR LIGURIA GENOVA	2.969	1.140	685	509	374	17	1.140	685	509	374	17	1.585	2.650
TAR LOMBARDIA BRESCIA - Sez.st.	3.157	2.948	2.192	348	1.119	113	2.948	2.192	348	1.119	113	3.772	8.150
TAR LOMBARDIA MILANO	8.956	616	516	149	362	22	616	516	149	362	22	1.039	3.112
TAR MARCHE ANCONA	3.513	482	495	93	22	41	482	495	93	22	41	651	776
TAR MOLISE CAMPOBASSO	910	1.129	982	171	133	61	1.129	982	171	133	61	1.347	2.634
TAR PIEMONTE TORINO	2.835	1.620	1.260	149	373	60	1.620	1.260	149	373	60	1.842	4.211
TAR PUGLIA BARI	4.409	1.516	1.582	127	157	40	1.516	1.582	127	157	40	1.906	3.345
TAR PUGLIA LECCE - Sez.st.	3.733	1.041	920	89	309	4	1.041	920	89	309	4	1.322	2.641
TAR SARDEGNA CAGLIARI	2.968	2.203	1.602	297	6.414	213	2.203	1.602	297	6.414	213	8.526	21.119
TAR SICILIA CATANIA - Sez.st.	27.690	2.694	1.792	273	783	264	2.694	1.792	273	783	264	3.112	9.577
TAR SICILIA PALERMO	9.837	1.769	1.356	231	541	29	1.769	1.356	231	541	29	2.157	5.691
TAR TOSCANA FIRENZE	6.124	288	261	8	7	4	288	261	8	7	4	280	113
TAR TRENTINO A. ADIGE BOLZANO - Sez. Aut.	436	289	296	11	19	8	289	296	11	19	8	334	384
TAR TRENTINO ALTO ADIGE TRENTO	114	651	638	17	96	8	651	638	17	96	8	759	1.280
TAR UMBRIA PERUGIA	1.322	39	51	52	5	2	39	51	52	5	2	0	32
TAR VALLE D'AOSTA AOSTA	39	1.486	815	315	618	32	1.486	815	315	618	32	1.780	6.155
TAR VENETO VENEZIA	6.490	35.907	23.396	2.175	6.642	2.175	35.907	23.396	2.175	6.642	2.175	68.120	165.896
Totale	184.410	49.968	6.642	23.396	2.175	68.120	184.410	49.968	6.642	23.396	2.175	68.120	165.896



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA SEZIONE DI CATANIA


DATI STATISTICI
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

		Tabella "B"				
		ARCHIVIO + COMMESSI ALLE SEZIONI				
		Ricezione Ricorsi Generali				
		Protocollo Spedizione Affari Generali				
		Sez. 1	Sez. 2	Sez. 3	Sez. 4	Totale
PERSONALE AMM. ASSEGNATO		5	4	3	4	2
DEPOSITI						
Ricorsi depositati		447	383	590	589	87
MM.AA.+MM.AA.-CAUT.+56 -81 cpa		102	87	74	105	368
TOTALE		549	470	664	694	2464
ADUNANZE						
Camere di Consiglio						
Giudizi cautelari		246	168	293	449	1156
Ottemperanza		163	481	152	49	845
Altre Tipologie		79	132	107	149	467
Totale		488	781	552	647	2468
Udienza Pubblica		432	249	444	429	1554
Totale Generale		920	1030	996	1076	4022
PUBBLICAZIONI						
Dati Nsiga						
Sentenze		449	614	468	479	2010
Sentenze brevi		36	28	126	122	312
Decreti dec. (sezione)		102	60	87	48	297
Decreti di perenzione		1456	1666	1093	794	5009
Altri provvedimenti		313	267	227	289	1096
Totale Generale		2356	2635	2001	1732	8724
Ordinanze cautelari		181	98	131	242	652
Ordinanze collegiali		207	160	177	130	674
TOTALE GENERALE		388	258	308	372	1326

RICORSI ANNULLATI DA DETRARRE DAL TOTALE

		Tabella "B"				
		ARCHIVIO + COMMESSI ALLE SEZIONI				
		Ricezione Ricorsi Generali				
		Protocollo Spedizione Affari Generali				
		Sez. 1	Sez. 2	Sez. 3	Sez. 4	Totale
PERSONALE AMM. ASSEGNATO		5	4	3	4	2
DEPOSITI						
Ricorsi depositati		21,33	18,27	28,15	28,10	
Motivi Agg. Con misure cautelari		27,72	23,64	20,11	28,53	
Percentuale Totale		22,28	19,07	26,95	28,17	
ADUNANZE						
Camere di Consiglio						
Giudizi Cautelari		21,28	25,35	25,35	38,84	
Ottemperanza		19,29	17,99	17,99	5,80	
Altre Tipologie		16,92	22,91	22,91	31,91	
Percentuale Totale		19,77	31,65	22,37	26,22	
Udienza Pubblica		27,80	16,02	28,57	27,61	
Percentuale Totale Generale		22,87	25,61	24,76	26,75	
PUBBLICAZIONI						
Dati %						
Sentenze		22,34	30,55	23,28	23,83	
Sentenze Brevi		11,54	8,97	40,38	39,10	
Decreti dec. (sezione)		34,34	20,20	29,29	16,16	
Decreti di perenzione		29,07	33,26	21,82	15,85	
Altri provvedimenti		28,56	24,36	20,71	26,37	
Percentuale Totale generale		27,01	30,20	22,94	19,85	
Ordinanze cautelari		27,76	15,03	20,09	37,12	
Ordinanze Collegiali		30,71	23,74	26,26	19,29	
Percentuale Totale Generale		29,26	19,46	23,23	28,05	

ANDAMENTO DEI DEPOSITI RICORSI E MOTIVI AGGIUNTI CON MISURE CAUTELARI *Tabella (B1)*







Tabella B3

ANDAMENTO DELLE ADUNANZE




ANDAMENTO DELLE PENDENZE

Anni	Pendenze	Percentuale
2019	15137	Anni 2013-2019 -72,20%
2018	21119	
2017	27690	
2016	35410	
2015	42324	Anni 2018-2019 -28,30%
2014	49662	
2013	54445	

ANDAMENTO DELLE PENDENZE

Tabella D



ANDAMENTO DEI RICORSI DEPOSITATI 2015-2019

ANNI	APPALTI	ESECUZIONE GIUDICATO	EDILIZIA URBANISTICA	ALTRI
2015	186	809	588	1328
2016	185	590	450	1240
2017	170	512	436	1178
2018	161	480	427	1135
2019	173	397	413	1026

